ATER
Ente Pubblico Economico

**AZIENDA TERRITORIALE
DI EDILIZIA RESIDENZIALE
DELLA PROVINCIA DI VICENZA**

PROCEDURA NEGOZIATA - ART. 1 comma 2 lett. b), L. 120/2020 di conversione del D.L. 16/07/2020 N.76 – PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN EDIFICIO E.R.P. N. 9 ALLOGGI IN COMUNE DI SCHIO (VI) – VIA S. DAMAGGIO, 2

CUP: E54E17001000007 CIG: 85929739A3

CODICE NUTS: ITH32 - CPV: 45453000-7

DISCIPLINARE DI GARA PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

GARA TELEMATICA
PIATTAFORMA E- PROCUREMENT
https://atervicenzaportalegare.aflink.it/portale

1. DISCIPLINARE

Il presente Disciplinare regolamenta le modalità di presentazione delle offerte per la procedura di cui all'oggetto, su invito da apposito elenco operatori come da avviso del 16/01/2019 pubblicato sul sito ATER a seguito di deliberazione del Commissario Straordinario n. 7995/40 del 09/06/2016. Dell'avvio della procedura verrà data evidenza tramite pubblicazione di un avviso nel portale gare telematiche.

A scadenza avvenuta verrà pubblicato un avviso contenente l'indicazione dei soggetti invitati presso:

a) il profilo del Committente*;*
b) la piattaforma digitale istituita sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e presso l'A.N.AC..

I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale.

TUTTI I DOCUMENTI CARICATI NEL PORTALE GARE TELEMATICHE DOVRANNO ESSERE FIRMATI DIGITALMENTE.

Tutte le comunicazioni inviate dagli operatori economici nell'ambito della gara dovranno essere effettuate attraverso il portale gare telematiche; la sola trasmissione della documentazione ex artt. 83.9 e 97 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. potrà essere effettuata via pec ad *atervicenza@pec.it*. A pena di nullità delle comunicazioni, non è ammesso il recapito di alcun documento in modalità diverse da quanto sopra indicato.

N.B.: l'indirizzo PEC *gareappalto@pec.atervicenza.it* ha il solo valore di appoggio al funzionamento alla piattaforma e non ha alcun valore come recapito di posta. Pertanto è fatto assoluto divieto di inviare comunicazione al predetto indirizzo PEC pena la nullità delle comunicazioni.

Per le modalità di utilizzo del portale gare si rimanda alle guide interattive disponibili all'interno del sito *https://atervicenzaportalegare.aflink.it/portale.*

Per il presente appalto non è previsto l'obbligo di effettuare sopralluoghi e/o l'obbligo di presa visione dei documenti di gara da parte degli operatori economici.

La documentazione di gara comprende:
- Relazione tecnico-illustrativa;
- Capitolato Speciale Appalto;
- Elenco Prezzi Unitari;
- Relazioni specialistiche;
- Computi metrici estimativi;
- Tavole grafiche architettoniche e strutturali;
- Piano di Sicurezza e coordinamento;
- Piano di manutenzione;
- Relazioni ambientali/geologiche/geognostiche;
- Schema di contratto.

Chiarimenti
È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti da inoltrare al RUP, tramite la piattaforma e-procurement (portale gare telematiche), almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima sul portale gare.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di avvalimento, le comunicazioni verranno rese ad entrambe le parti del contratto di avvalimento.

Soggetti ammessi alla gara: possono presentare offerta:
- operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;
- operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 45, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016;
- operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all'art. 45.1 e 49 del D.Lgs. 50/2016, art. 62 D.P.R. 207/2010, nonché del presente disciplinare di gara.

Requisiti di partecipazione: I concorrenti debbono essere in possesso, **a pena di esclusione,** dei requisiti di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., al Titolo III Capo I D.P.R. 207/2010; **non è ammessa** la partecipazione di concorrenti per i quali sussistano:

- le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, **pena l'esclusione dalla gara**, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).
Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, **è vietato partecipare alla gara** in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 90.8 per operatori economici degli altri Stati membri, i concorrenti devono altresì possedere, a pena di esclusione, l'attestazione SOA, di cui al DPR 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni, regolarmente autorizzata, in corso di validità; le categorie e le classifiche devono essere adeguate alle categorie e agli importi dei lavori da appaltare. Ai sensi dell'art. 63 DPR 207/2010 ss.mm.ii., per gli affidamenti d'importo superiore a € 516.000,00 per partecipare alla gara i concorrenti devono essere in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 rilasciata da soggetti accreditati.
Il possesso della certificazione del sistema di qualità deve risultare dall'attestato SOA oppure da documento prodotto firmato digitalmente, anche ai fini di poter fruire del beneficio della diminuzione della cauzione.
In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II.
Qualora l'attestazione di qualificazione sia stata rilasciata anteriormente all'acquisizione, da parte dell'impresa, della certificazione di qualità aziendale, l'impresa può egualmente concorrere, purché esibisca copia, firmata digitalmente, della predetta certificazione ai sensi dell'art. 18 del DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, a pena di esclusione, accompagnata dalla precisazione di avere in corso di adeguamento la propria attestazione per farvi risultare il sopravvenuto possesso del "requisito qualità" (determinazione Autorità Vigilanza LL.PP. n. 29/02).
Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, di cui all'art. 45, comma 2 lettera d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016 i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, l'Impresa mandataria in ogni caso assumerà in sede di offerta i requisiti in misura maggioritaria.
Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo verticale, di cui all'art. 45, comma 2 lettera d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto.
È fatto divieto all'operatore economico affidatario di subappaltare i lavori ad imprese che abbiano partecipato alla gara. (art. 105.4.a) del D.Lgs. 50/2016.
Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 45, comma 2 lettera, d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016, i requisiti di partecipazione devono essere posseduti **a pena di esclusione** nella misura di cui all'art. 92 del DPR 207/2010 ss.mm.ii..

Salvo quanto disposto nel seguito, i concorrenti potranno ricorrere all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.. I concorrenti che intendano ricorrere all'avvalimento dovranno inoltre, **a pena di esclusione**, produrre la documentazione specificata nell'Allegato n. 1 - Autocertificazione ed istanza di partecipazione alla gara, atta a dimostrare il rapporto tra l'impresa ausiliaria e quella ausiliata.
In attuazione dei disposti dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete, ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È consentito l'utilizzo, mediante avvalimento, di più attestati di qualificazione per ciascuna categoria per il raggiungimento della classifica richiesta dal bando di gara fatto salvo che l'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Ai sensi dell'art. 89.11 del D.Lgs 50/2016 non è ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto rientrino opere "di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica" cd. "SIOS", così come definite nel bando di gara, di valore superiore <u>al 10% del valore totale dei lavori</u> ex Decreto MIT 10/11/2016 n.248.
Gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all'art. 45.1 e 49 del D.Lgs. 50/2016, qualora non siano in possesso dell'attestazione di qualificazione, devono dimostrare i requisiti con i mezzi previsti dall'art. 86 del D.Lgs. 50/2016, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. In particolare, è richiesto il possesso dei requisiti di seguito elencati. Per una indicazione esaustiva, si rimanda all'allegato XVII del D.Lgs. 50/2016 e all'art. 79 e 83 del D.P.R. 207/2010.

1) requisiti economico-finanziari:
a) almeno una referenza bancaria;
b) presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell'operatore economico;
c) una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili;

2) requisiti tecnico-organizzativi:
a) un elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni; tale elenco è corredato di certificati di corretta esecuzione e buon esito dei lavori più importanti;
b) l'indicazione dei tecnici o degli organismi tecnici, che facciano o meno parte integrante dell'operatore economico, e più particolarmente di quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l'imprenditore disporrà per l'esecuzione dell'opera;
c) una descrizione delle attrezzature tecniche e delle misure adottate dall'operatore

economico per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e di ricerca della sua impresa;

d) un'indicazione dei sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento che l'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione del contratto
e) l'indicazione dei titoli di studio e professionali del prestatore di servizi o dell'imprenditore o dei dirigenti dell'impresa;
f) un'indicazione delle misure di gestione ambientale che l'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione del contratto;
g) una dichiarazione indicante l'organico medio annuo dell'imprenditore o del prestatore di servizi e il numero dei dirigenti durante gli ultimi tre anni;
h) una dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui l'imprenditore o il prestatore di servizi disporrà per eseguire l'appalto;
i) un'indicazione della parte di appalto che l'operatore economico intende eventualmente subappaltare;
j) per appalti in cui è richiesta la classifica III o classifica superiore, possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9001, ai sensi dell'art. 63 D.P.R. 207/2010.

SUBAPPALTO

Richiamata la sentenza C63/18 del 26/09/2017 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nelle more della modifica della normativa nazionale necessaria per l'adeguamento al diritto europeo, nel presente appalto, anche se sottosoglia, viene disapplicato il comma 2 dell'art 105 D.Lgs. 50/2016 s.m.i. nella parte in cui stabilisce che "*l'eventuale subappalto non può superare la quota del 40 per cento*".
Si richiamano inoltre le motivazioni addotte da A.N.AC. nell'Atto di segnalazione n. 8 del 13 novembre 2019:

- la succitata sentenza della CGUE non sembra aver sancito la possibilità per gli offerenti di ricorrere illimitatamente al subappalto;
- un eventuale subappalto del 100% dei lavori oggetto di contratto – ovvero di una parte talmente rilevante di essi che, di fatto, la commessa viene svolta sostanzialmente da terzi e non dal soggetto aggiudicatario – pare essere in contrasto con il principio sancito dall'art. 105 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. secondo cui: "*I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice di norma eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d)*". Tale norma è chiaramente finalizzata a consentire una ordinata esecuzione delle commesse, il legislatore ha inteso stabilire la regola generale secondo cui l'operatore economico deve eseguire in proprio l'appalto, anche al fine di evitare che una impresa partecipi alla gara al solo fine di aggiudicarsi il contratto per delegarne poi la sostanziale esecuzione a soggetti terzi non verificati in gara.

Per l'appalto in oggetto, al fine di garantire che i lavori siano gestiti attraverso una preponderante e continua attività del soggetto aggiudicatario assicurando il livello qualitativo richiesto, si stabilisce che l'eventuale subappalto può avvenire nei seguenti limiti specifici:

- Relativamente alla categoria prevalente OG1: entro il limite del 30% del suo valore;
- Relativamente alle categorie scorporabili OG11 (SIOS>10%): entro il limite del 30% del suo valore
- Relativamente alle categorie scorporabili non rientranti nel punto precedente – OS4, OS6 ed OS7: entro il limite del 100% del loro valore.

Categoria SOA	Importo [€]	Incidenza [%]	Limiti specifici subappalto [%]
OG1	€ 232.031,38	37,78%	30%
OG11	€ 151.503,84	24,67%	30%
OS4	€ 22.500,00	3,66%	100%
OS6	€ 120.456,21	19,61%	100%
OS7	€ 87.705,11	14,28%	100%
	€ 614.196,54	100,00%	

Fermi restando i limiti specifici di cui sopra, resta inteso che il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a cui espressamente si rinvia.

2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso);
- potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata la relativa procura firmata digitalmente;
- devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell'art. 216.13 del D.Lgs. 50/2016 e delle delibere dell'Autorità di Vigilanza, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'A.N.AC.
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale A.N.AC. secondo le istruzioni ivi contenute.

SEZIONI DA COMPILARE NEL PORTALE GARE TELEMATICHE:

- **BUSTA DOCUMENTAZIONE**
- **BUSTA TECNICA**
- **BUSTA ECONOMICA**

3. CONTENUTO DELLA "BUSTA DOCUMENTAZIONE" A PENA DI ESCLUSIONE (da caricare sul portale gare telematiche)

Nella busta documentazione (documenti amministrativi) devono essere contenuti i seguenti documenti:

3.1) AUTOCERTIFICAZIONE E ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA: formulata ai sensi e per gli effetti del DPR 28.12.2000, n. 445; a tale scopo al presente disciplinare è allegato il fac-simile di istanza che si chiede cortesemente di utilizzare (**Allegato 1**).

NOTE IN MERITO ALLA COMPILAZIONE DELL'ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

L'istanza di partecipazione alla gara, **a pena di esclusione,** dovrà essere debitamente firmata digitalmente dal legale rappresentante; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, **a pena di esclusione**, la relativa procura firmata digitalmente.

Si precisa che:
- nel caso di partecipazione degli operatori economici ex art. 45.2 lett. d), e), f), g) (raggruppamenti, Consorzi ordinari, reti d'impresa, GEIE) non ancora costituiti, ciascuno degli operatori economici partecipanti dovrà presentare autonomamente l'istanza di partecipazione – Allegato 1 – debitamente compilata e sottoscritta digitalmente;

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, dovranno essere allegati **a pena di esclusione:**

1.1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
1.2. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
1.3. dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete;

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, dovranno essere allegati **a pena di esclusione:**

1.4. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
1.5. dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete;

se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, dovranno essere allegati **a pena di esclusione**:

1.6. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete;

(o in alternativa)

1.7. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
c. la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete;

- **a pena di esclusione**, le attestazioni, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

- **a pena di esclusione**, le attestazioni, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

- **a pena di esclusione**, le attestazioni relativa all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016, devono essere rese dal legale rappresentate del concorrente e deve essere riferita a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell'art. 80.del D.Lgs. 50/2016.
Nell'ottica di perseguire la semplificazione delle procedure di gara, l'indicazione del nominativo dei soggetti di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 verrà richiesta solo al momento della verifica delle dichiarazioni rese.

- per i concorrenti stabiliti in stati diversi dall'Italia che non possiedono l'attestazione di qualificazione, deve essere prodotta, **a pena di esclusione**, dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 oppure documentazione idonea equivalente, resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attesta di possedere i requisiti d'ordine speciale come specificati all'art. 1 del presente disciplinare.

3.2) DGUE- Documento di gara unico Europeo:

Il DGUE potrà essere compilato all'interno della relativa sezione nel portale gare telematiche; al termine della procedura di compilazione il sistema genererà un file formato pdf che dovrà essere firmato digitalmente e successivamente allegato all'interno del portale.

NOTE IN MERITO ALLA COMPILAZIONE DEL DGUE

- il DGUE deve essere sottoscritto con firma digitale dal solo legale rappresentante dell'operatore economico dichiarante; il DGUE potrà essere sottoscritto anche da un procuratore del legale rappresentante ed, in tal caso, andrà allegata copia conforme all'originale della relativa procura (firmata digitalmente);
- nel caso di partecipazione degli operatori economici ex art. 45.2 lett. d), e), f), g) (raggruppamenti, Consorzi ordinari, reti d'impresa, GEIE) ciascuno degli operatori economici partecipanti deve presentare un DGUE distinto recante le informazioni richieste dalle Parti da II a VI e compilare la Parte II Sezione A con i dati del raggruppamento/consorzio ordinario/rete d'impresa/GEIE;
- nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c) il DGUE è compilato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate indicate nella Parte II Sezione A. Pertanto, nel modello di formulario deve essere indicata la denominazione degli operatori economici facente parte di un consorzio di cui al sopra citato art. 45, comma 2, lettera b) o c) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto;
- l'operatore economico è tenuto ad attestare nella Parte II Sezione A il possesso dell'attestazione di qualificazione SOA in corso di validità;
- qualora l'operatore economico non possieda la SOA di categoria attinente all'appalto, è tenuto a compilare la Parte IV sezioni B e C del DGUE; al fine di dimostrare il possesso dei cd. "requisiti semplificati" ex art. 90 del D.P.R. 207/2010, l'operatore economico è altresì tenuto ad allegare una dichiarazione relativa al costo del personale sostenuto come previsto dall'art. 90.1 lett. b) del D.P.R. 207/2010.
- qualora l'operatore economico sia iscritto in elenchi ufficiali ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 50/2016 o qualora sia in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata da organismi di attestazione (SOA) ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 50/2016, non è tenuto alla compilazione della Parte IV (Criteri di selezione) sezioni B e C del DGUE limitandosi in questo caso a compilare la sezione α "Indicazione globale per tutti i criteri di selezione" e la sezione A) punto 1) quest'ultima relativa all'iscrizione nel registro della C.C.I.A o nel registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato con espressa indicazione della Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, degli estremi d'iscrizione, della forma giuridica e dell'attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento ovvero per i concorrenti non residenti in Italia, l'iscrizione secondo la legislazione nazionale di appartenenza in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al Codice; in ogni caso qualora l'operatore economico intenda subappaltare una quota dell'appalto e faccia affidamento sulle capacità del subappaltato per eseguire tale quota (cd. "subappalto obbligatorio") va compilato il punto 10) della Parte IV Sezione C; qualora andasse indicata la terna dei subappaltatori ciascun subappaltatore dovrà compilare un DGUE distinto;
- Nella Parte III, Sezione A punto b) vanno indicati i soggetti, ex art. 80.3 del D.Lgs. 50/2016, nei cui confronti è stata emessa la sentenza o il decreto (titolari, direttore tecnico, socio, membro consiglio di amministrazione etc);
- Per la compilazione della Parte III, Sezione C, relativamente ai "gravi illeciti professionali" di cui all'art. 80.5 del codice, si richiamano le Linee guida ANAC n. 6 (deliberazione n. 1293 del 16/11/2016 e deliberazione n. 1008 del 11/10/2017.
- per la definizione dei soggetti a cui le attestazioni del DGUE di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 devono riferirsi, si rimanda al Comunicato del Presidente ANAC del 26/10/2016; in ogni caso non è richiesto nel DGUE che si faccia riferimento ai nominativi e generalità di tali soggetti essendo il legale rappresentante dell'operatore economico partecipante, a dover dichiarare l'insussistenza delle cause di esclusione anche per conto di detti soggetti;
- per fruire dei benefici della riduzione all'importo della garanzia ex art. 93.7 del D.Lgs. 50/2016, l'operatore dovrà indicare nella Parte IV Sezione D il possesso dei relativi requisiti (p.es certificazione del sistema di qualità ISO 9000, registrazione EMAS, certificazione ambientale ISO 14001, certificazioni ISO 14064-1 o ISO/LTS 14067). Qualora l'operatore economico non indichi precisamente ove sia reperibile la documentazione elettronica attestante il possesso dei suddetti

requisiti, dovrà allegare i relativi attestati;
- la parte V del DGUE non deve essere compilata;

In tema di avvalimento:

- in caso di avvalimento l'operatore economico indica nella Parte II Sezione C la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento. Le imprese ausiliarie, compilano un DGUE distinto con le informazioni richieste dalla Sezione A e B della Parte II, dalla Parte III, dalla Parte IV se espressamente previsto dal bando, dall'avviso o dai documenti di gara e dalla Parte VI;
- si ricorda che la dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, deve essere allegata alla documentazione presentata dal concorrente e firmata digitalmente;

In tema di subappalto:

- qualora l'operatore economico non faccia riferimento alle capacità tecniche del subappaltatore (cd. "subappalto facoltativo") allora il subappalto va indicato compilando la Parte II Sezione D; non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 105.6 del D.Lgs. 50/2016 pertanto il relativo campo non deve essere compilato.
- qualora l'operatore economico faccia riferimento alle capacità tecniche del subappaltatore (cd. "subappalto obbligatorio") allora il subappalto va indicato compilando la Parte IV Sezione C punto 10): non è richiesta l'indicazione della terna dei subappaltatori.
- in ogni caso il concorrente, in tema di subappalto, dovrà compilare l'Allegato 1 indicando le categorie che intende subappaltare;

In tema di imprese cooptate:

- L'impresa cooptata deve compilare un separato DGUE (da compilarsi nelle parti II Sezioni A e B, Parte III, Parte IV, escluse le Sezioni B, C e D-, e Parte VI) al fine di dichiarare di possedere i requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e i requisiti di qualificazione per un importo pari ai lavori che le saranno affidati in conformità all'art. 92.5 del DPR 207/10 e rendere le ulteriori dichiarazioni compilando l'Istanza di partecipazione alla gara.

Per ogni ulteriore chiarimento relativamente al DGUE si rimanda alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e trasporti 18 luglio 2016, n. 3 "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016".

3.3) PASSOE (codice a barre):

L'Operatore Economico, effettuata la registrazione al servizio AVCpass ed individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un "PASSOE" da inserire nella "busta documentazione".

N.B.: A fronte della mancata registrazione di un operatore economico sottoposto a verifica, la Stazione Appaltante non sarà in condizione di appurare la veridicità delle dichiarazioni presentate.

SISTEMA DI VERIFICA DEI REQUISITI ATTRAVERSO LA BDNCP- L'AVCpass

Il sistema AVCpass consente:
- alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori, attraverso un'interfaccia web e le cooperazioni applicative con gli Enti Certificanti, l'acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici;

- agli operatori economici, tramite l'apposita area dedicata, di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico ai sensi dell'art. 6-bis, comma 4, del Codice.

L'Operatore Economico, dopo la registrazione al servizio AVCpass, indica a sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un "PASSOE" da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa.
Fermo restando l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il "PASSOE" rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell'art. 216.13 del D.Lgs. 50/2016 e della delibera attuativa dell'Avcp n. 111 del 20.12.2012 e succ. modd., attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'Autorità.
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCpass) secondo le istruzioni contenute nella delibera succitata.

La documentazione a comprova del possesso dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, non inclusi nei commi 2 e 3 della delibera attuativa dell'Avcp n. 111 del 20.12.2012 e succ. modd., è inserita nel sistema dagli operatori economici, conformemente a quanto segnalato in ordine alle specificità di gara.

N.B.:
- il PASSOE generato deve essere stampato e firmato digitalmente da tutte le mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie prima di inviarlo alla Stazione Appaltante;
- il PASSOE è inviato alla Stazione Appaltante dalla mandataria/capofila e contiene i dati di tutto il raggruppamento,
- In caso di Avvalimento:
    - il PASSOE si genera quanto è avvenuta la conferma dell'impresa ausiliaria e l'impresa ausiliaria stessa deve generare un PASSOE.

3.4) Ricevuta di pagamento del contributo A.N.AC.:

A pena di esclusione i concorrenti, entro il termine di presentazione dell'offerta, devono effettuare il pagamento del contributo previsto in favore di A.N.AC. (€. 70,00). Il codice CIG che identifica la presente procedura è: 85929739A3. Per le modalità operative di pagamento si rimanda alle istruzioni attualmente in vigore e consultabili sul sito internet dell'A.N.AC. e al portale dei pagamenti dell'ANAC (http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/Portaledeipagamenti),
La ricevuta del pagamento, scansionata e firmata digitalmente, va inserita all'interno della "busta documentazione".
L'assenza della ricevuta o dell'attestazione di pagamento non costituirà motivo di esclusione soltanto se il versamento sarà effettuato nei termini e se la relativa prova verrà esibita a richiesta di ATER nell'ambito del procedimento di soccorso istruttorio.
In caso di pagamento entro la data di presentazione dell'offerta mediante una modalità diversa da quelle qui di seguito indicate, ATER, ai fini dell'ammissione del concorrente, richiederà che venga effettuato un nuovo versamento con una delle modalità ammesse

Si specifica che:

- per il presente appalto **non è previsto l'obbligo di effettuare sopralluoghi e/o l'obbligo di presa visione dei documenti di gara da parte degli operatori economici;**
- ai sensi della L. n.120 del 11/09/2020 – conversione in legge del cd. "decreto semplificazioni" - **non è richiesta la presentazione della garanzia provvisoria** di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016.

******

Nell'istanza di partecipazione alla gara (Allegato 1) l'impresa indicherà il domicilio per le comunicazioni ufficiali conseguenti all'appalto in oggetto.
Indicherà altresì, nel portale gare telematiche, un indirizzo di posta elettronica certificata per permettere gli adempimenti previsti relativamente alle comunicazioni.
Dichiara di essere informato ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo n. 196/03 degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo GDPR 2016/679, che i dati personali saranno raccolti e trattati, anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene effettuata e secondo quanto contenuto nell'informativa resa ai sensi dei medesimi articoli e pubblicata nel sito internet dell'Ater di Vicenza al cui contenuto ci si richiama integralmente, autorizzando espressamente il trattamento ai fini della presente procedura.

******

4) CONTENUTO DELLA BUSTA TECNICA E DELLA BUSTA ECONOMICA A PENA DI ESCLUSIONE (da caricare sul portale gare telematiche)

➢ 4.1 BUSTA TECNICA

L'offerta tecnica, **a pena di esclusione,** dovrà essere debitamente sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante;
N.B. per RTI, G.E.I.E., reti di impresa e consorzi si rimanda a quanto precisato in merito alle sottoscrizioni.
Il progetto esecutivo posto a base di gara non dovrà essere oggetto di modifiche o varianti a cura dell'offerente.

Gli elementi di valutazione dell'offerta sono i seguenti:

Criterio n.1	Garanzie aggiuntive	1a) Garanzia sugli impianti meccanici	7	19
		1b) Garanzia sugli impianti elettrici	4	
		1c) Garanzia sulle opere edili	5	
		1d) Garanzia sull'impianto elettromeccanico trasportatore	3	
Criterio n.2	Informazione agli utenti	2a) Incontri di formazione ed informazione	6	10
		2b) Documentazione a supporto incontri di formazione/informazione	4	
Criterio n.3	Criteri ambientali	3a) Utilizzo marchio di qualità ecologica dell'UE (Ecolabel UE)	6	8
		3b) Sistemi di gestione ambientale	2	
Criterio n.4	Tempi di esecuzione		1	
Criterio n.5	Risorse Umane	5a) Professionalità del referente tecnico del concorrente	4	8
		5b) Professionalità del responsabile opere impiantistiche	4	
Criterio n.6	Organizzazione ed operatività - Subappalto		14	
Criterio n.7	Modalità di recupero dell'anticipazione		10	

<u>Nella "Busta tecnica" devono essere contenuti i seguenti documenti:</u>

- Allegato 3 - relativo al criterio 1);
- Allegato 4 - relativo al criterio 2) e al sub-criterio 3a);
- Allegato 5 - relativo al sub-criterio 3b);
- Allegato 6 - relativo al criterio 5), 6), 7);
- Cronoprogramma lavori relativo al criterio 4)

<u>Tutti i documenti dovranno essere firmati digitalmente dagli offerenti.</u>

a) Per il **criterio 1 "*<u>Garanzie aggiuntive</u>*"**:

1a) Garanzia sugli impianti meccanici: <u>massimo punti 7</u>

Il criterio è volto a premiare i concorrenti che si impegnano a garantire, in termini di qualità ed affidabilità il corretto funzionamento degli impianti meccanici (impianti idrico, termico, sanitario, gas, ventilazione...) previsti in appalto. **All'atto dell'offerta** il concorrente dovrà rilasciare la dichiarazione di cui all'**allegato 3** con allegato **l'impegno di una compagnia di assicurazioni** (o di un istituto bancario), firmata digitalmente, autorizzata all'esercizio del ramo, **a rilasciare la polizza fideiussoria** per far fronte ad eventuali rotture, malfunzionamenti o altro che richiedano un intervento di riparazione, sostituzione di parti impiantistiche; la garanzia potrà essere prestata anche tramite fideiussione bancaria. Saranno esclusi dalla copertura prestata i soli atti vandalici oltre che gli interventi di manutenzione ordinaria degli impianti. Rimangono salve le tutele a garanzia del consumatore previste per legge.
La mancata presentazione dell'impegno di cui sopra comporta l'assegnazione di un punteggio pari a 0 per il criterio.

L'impegno di cui sopra dovrà contenere la seguente clausola o formulazioni equivalenti:
"*La compagnia di assicurazione (oppure l'istituto bancario) si impegna a rilasciare polizza fideiussoria di importo complessivo e durata tale da coprire la somma degli importi offerti dal concorrente/contraente mediante la compilazione dell'allegato 3 di cui ai criteri 1a), 1b), 1c) e 1d) dell'offerta tecnica presentata per la gara avente CIG: 85929739A3 e CUP: E54E17001000007"*
Nel caso in cui l'impegno contenga clausole o formulazioni diverse da quella sopra e di dubbia interpretazione o dalle quali non si evinca in maniera chiara l'assunzione da parte della compagnia assicurativa/istituto bancario dell'impegno a rilasciare la polizza di cui sopra, la commissione procederà assegnando un punteggio pari a 0 per il criterio.
Per ogni sub-criterio, l'impegno di una compagnia di assicurazioni di cui sopra dovrà coprire complessivamente la somma degli importi offerti dal concorrente per i singoli anni. Qualora l'impegno non copra complessivamente la somma degli importi offerti per i singoli anni la commissione procederà assegnando un punteggio pari a 0. A titolo di esempio qualora un concorrente offra, mediante la compilazione dell'allegato 3, un importo pari a 1.000 € per ciascun anno, l'impegno di cui sopra dovrà essere rilasciato per un importo complessivo pari a 5.000,00 €.
Il concorrente ha la facoltà di diversificare l'importo della garanzia nel corso dei cinque anni successivi alla data del verbale di presa possesso; qualora i concorrenti non intendano offrire una copertura per determinati anni sarà sufficiente indicare 0 oppure lasciare il relativo campo vuoto.
La polizza fideiussoria dovrà esser valida a partire dalla data del verbale di presa possesso da parte della stazione appaltante delle opere eseguite. **All'atto della firma del contratto**, l'aggiudicatario si obbligherà alla presentazione della polizza fideiussoria di cui sopra.
A lavori eseguiti, la mancata presentazione della polizza fideiussoria o la presentazione di polizze aventi caratteristiche difformi rispetto a quanto offerto in sede di gara, comporterà l'applicazione di una detrazione contabile pari allo 2,0% oppure mancando crediti, o essendo insufficienti, l'ammontare delle detrazioni contabili verrà addebitato sulla cauzione.
All'atto dell'emissione della polizza di cui sopra, l'Allegato 3 dell'offerta dovrà essere allegato alla polizza oppure espressamente richiamato all'interno della stessa.

$$P(tecnico)_{1an} = \left\lfloor P_{1°anno,crit.1a),n} + P_{2°anno,crit.1a),n} + P_{3°anno,crit.1a),n} + P_{4°anno,crit.1a),n} + P_{5°anno,crit.1a),n} \right\rfloor \text{x } 7$$

Garanzia sugli impianti meccanici	
Durata	**Punteggio assegnato**
1° anno	$P_{1°anno,crit.1a),n} = \left(\frac{M_{1°,crit.1a),n}}{M_{1°,crit.1a),\max}}\right)$ x 5%
2° anno	$P_{2°anno,crit.1a),n} = \left(\frac{M_{2°,crit.1a),n}}{M_{2°,crit.1a),\max}}\right)$ x 12%
3° anno	$P_{3°anno,crit.1a),n} = \left(\frac{M_{3°,crit.1a),n}}{M_{3°,crit.1a),\max}}\right)$ x 20%
4° anno	$P_{4°anno,crit.1a),n} = \left(\frac{M_{4°,crit.1a),n}}{M_{4°,crit.1a),\max}}\right)$ x 28%
5° anno	$P_{5°anno,crit.1a),n} = \left(\frac{M_{5°,crit.1a),n}}{M_{5°,crit.1a),\max}}\right)$ x 35%

Dove:

$P(tecnico)_{1an}$ =	punteggio tecnico per il criterio 1a) relativo al concorrente n-esimo
$M_{1°,crit.1a),n}$ - $M_{2°,crit.1a),n}$ - $M_{3°,crit.1a),n}$ - $M_{4°,crit.1a),n}$ - $M_{5°,crit.1a),n}$ =	Importo della garanzia (espresso in €) offerto dal concorrente n-esimo rispettivamente per il 1°, 2°, 3°, 4° e 5° anno. L'importo è da intendersi al lordo degli oneri fiscali.
$M_{1°,crit.1a),max}$ - $M_{2°,crit.1a),\ max}$ - $M_{3°,crit.1a),\ max}$ - $M_{4°,crit.1a),\ max}$ - $M_{5°,crit.1a),\ max}$ =	Importo della garanzia (espresso in €) massimo tra quelli offerti dai concorrenti rispettivamente per il 1°, 2°, 3°, 4° e 5° anno

1b) Garanzia sugli impianti elettrici: <u>massimo punti 4</u>

Il criterio è volto a premiare i concorrenti che si impegnano a garantire, in termini di qualità ed affidabilità il corretto funzionamento degli impianti elettrici previsti in appalto. **All'atto dell'offerta** il concorrente dovrà rilasciare la dichiarazione di cui all'**allegato 3** con allegato **l'impegno di una compagnia di assicurazioni** (o di un istituto bancario), firmata digitalmente, autorizzata all'esercizio del ramo, **a rilasciare la polizza fideiussoria** per far fronte ad eventuali rotture, malfunzionamenti o altro che richiedano un intervento di riparazione, sostituzione di parti dell'impianto elettrico previsto in appalto; la garanzia potrà essere prestata anche tramite fideiussione bancaria. Saranno esclusi dalla copertura prestata i soli atti vandalici oltre che gli interventi di manutenzione ordinaria degli impianti. Rimangono salve le tutele a garanzia del consumatore previste per legge.

La mancata presentazione dell'impegno di cui sopra comporta l'assegnazione di un punteggio pari a 0 per il criterio.

<u>L'impegno di cui sopra</u> <u>dovrà contenere la seguente clausola o formulazioni equivalenti</u>:

"*La compagnia di assicurazione (oppure l'istituto bancario) si impegna a rilasciare polizza fideiussoria di importo complessivo e durata tale da coprire la somma degli importi offerti dal concorrente/contraente mediante la compilazione dell'allegato 3 di cui ai criteri 1a), 1b), 1c) e 1d) dell'offerta tecnica presentata per la gara avente CIG: 85929739A3 e CUP: E54E17001000007"*

Nel caso in cui l'impegno contenga clausole o formulazioni diverse da quella sopra e di dubbia interpretazione o dalle quali non si evinca in maniera chiara l'assunzione da parte della compagnia assicurativa/istituto bancario dell'impegno a rilasciare la polizza di cui sopra, la commissione procederà assegnando un punteggio pari a 0 per il criterio.

<u>Per ogni sub-criterio, l'impegno di una compagnia di assicurazioni di cui sopra dovrà coprire complessivamente la somma degli importi offerti dal concorrente per i singoli anni.</u> Qualora l'impegno non copra complessivamente la somma degli importi offerti per i singoli anni la commissione procederà assegnando un punteggio pari a 0.

Il concorrente ha la facoltà di diversificare l'importo della garanzia nel corso dei cinque anni successivi alla data del verbale di presa possesso; qualora i concorrenti non intendano offrire una copertura per determinati anni sarà sufficiente indicare 0 oppure lasciare il relativo campo vuoto.

La polizza fideiussoria dovrà esser valida a partire dalla data del verbale di presa possesso da parte della stazione appaltante delle opere eseguite. **All'atto della firma del contratto**, l'aggiudicatario si obbligherà alla presentazione della polizza fideiussoria di cui sopra.

A lavori eseguiti, la mancata presentazione della polizza fideiussoria o la presentazione di polizze aventi caratteristiche difformi rispetto a quanto offerto in sede di gara, comporterà l'applicazione di una detrazione contabile pari allo 2,0% oppure mancando crediti, o essendo insufficienti, l'ammontare delle detrazioni contabili verrà addebitato sulla cauzione.

<u>All'atto dell'emissione della polizza di cui sopra, l'Allegato 3 dell'offerta dovrà essere allegato alla polizza oppure espressamente richiamato all'interno della stessa.</u>

L'attribuzione del punteggio avverrà secondo quanto indicato nel seguito:

$$P(tecnico)_{1bn} = \left[P_{1°anno,crit.1b),n} + P_{2°anno,crit.1b),n} + P_{3°anno,crit.1b),n} + P_{4°anno,crit.1b),n} + P_{5°anno,crit.1b),n}\right] \text{x } 4$$

Garanzia sugli impianti elettrici	
Durata	**Punteggio assegnato**
1° anno	$P_{1°anno,crit.1b),n} = \left(\frac{M_{1°,crit.1b),n}}{M_{1°,crit.1b),\max}}\right)$ x 5%
2° anno	$P_{2°anno,crit.1b),n} = \left(\frac{M_{2°,crit.1b),n}}{M_{2°,crit.1b),\max}}\right)$ x 12%
3° anno	$P_{3°anno,crit.1b),n} = \left(\frac{M_{3°,crit.1b),n}}{M_{3°,crit.1b),\max}}\right)$ x 20%
4° anno	$P_{4°anno,crit.1b),n} = \left(\frac{M_{4°,crit.1b),n}}{M_{4°,crit.1b),\max}}\right)$ x 28%
5° anno	$P_{5°anno,crit.1b),n} = \left(\frac{M_{5°,crit.1b),n}}{M_{5°,crit.1b),\max}}\right)$ x 35%

Dove:

$P(tecnico)_{1bn}$ =	punteggio tecnico per il criterio 1b) relativo al concorrente n-esimo
$M_{1°,crit.1b),n}$ - $M_{2°,crit.1b),n}$ - $M_{3°,crit.1b),n}$ - $M_{4°,crit.1b),n}$ - $M_{5°,crit.1b),n}$ =	Importo della garanzia (espresso in €) offerto dal concorrente n-esimo rispettivamente per il 1°, 2°, 3°, 4° e 5° anno. L'importo è da intendersi al lordo degli oneri fiscali.
$M_{1°,crit.1b),max}$ - $M_{2°,crit.1b),\ max}$ - $M_{3°,crit.1b),\ max}$ - $M_{4°,crit.1b),\ max}$ - $M_{5°,crit.1b),\ max}$ =	Importo della garanzia (espresso in €) massimo tra quelli offerti dai concorrenti rispettivamente per il 1°, 2°, 3°, 4° e 5° anno

1c) Garanzia sulle opere edili: <u>massimo punti 5</u>

Il criterio è volto a premiare i concorrenti che si impegnano a garantire, in termini di qualità ed affidabilità la corretta esecuzione delle opere edili previste in appalto (opere rientranti nelle categorie SOA OG1, OS6, OS7 indicate nel bando di gara). **All'atto dell'offerta** il concorrente dovrà rilasciare la dichiarazione di cui all'**allegato 3** con allegato **l'impegno di una compagnia di assicurazioni** (o di un istituto bancario), firmata digitalmente, autorizzata all'esercizio del ramo, **a rilasciare la polizza fideiussoria** per far fronte ad eventuali rotture, malfunzionamenti o altro che richiedano un intervento di riparazione, sostituzione di parte delle opere edili previsto in appalto; la garanzia potrà essere prestata anche tramite fideiussione bancaria. Saranno esclusi dalla copertura prestata i soli atti vandalici oltre che gli interventi di manutenzione ordinaria. Rimangono salve le tutele a garanzia del consumatore previste per legge.

La mancata presentazione dell'impegno di cui sopra comporta l'assegnazione di un punteggio pari a 0 per il criterio.

<u>L'impegno di cui sopra</u> <u>dovrà contenere la seguente clausola o formulazioni equivalenti</u>:

"*La compagnia di assicurazione (oppure l'istituto bancario) si impegna a rilasciare polizza fideiussoria di importo complessivo e durata tale da coprire la somma degli importi offerti dal concorrente/contraente mediante la compilazione dell'allegato 3 di cui ai criteri 1a), 1b), 1c) e 1d) dell'offerta tecnica presentata per la gara avente CIG: 85929739A3 e CUP: E54E17001000007*"

Nel caso in cui l'impegno contenga clausole o formulazioni diverse da quella sopra e di dubbia interpretazione o dalle quali non si evinca in maniera chiara l'assunzione da parte della

compagnia assicurativa/istituto bancario dell'impegno a rilasciare la polizza di cui sopra, la commissione procederà assegnando un punteggio pari a 0 per il criterio.
Per ogni sub-criterio, l'impegno di una compagnia di assicurazioni di cui sopra dovrà coprire complessivamente la somma degli importi offerti dal concorrente per i singoli anni. Qualora l'impegno non copra complessivamente la somma degli importi offerti per i singoli anni la commissione procederà assegnando un punteggio pari a 0.
Il concorrente ha la facoltà di diversificare l'importo della garanzia nel corso dei cinque anni successivi alla data del verbale di presa possesso; qualora i concorrenti non intendano offrire una copertura per determinati anni sarà sufficiente indicare 0 oppure lasciare il relativo campo vuoto.
La polizza fideiussoria dovrà esser valida a partire dalla data del verbale di presa possesso da parte della stazione appaltante delle opere eseguite. **All'atto della firma del contratto**, l'aggiudicatario si obbligherà alla presentazione della polizza fideiussoria di cui sopra.
A lavori eseguiti, la mancata presentazione della polizza fideiussoria o la presentazione di polizze aventi caratteristiche difformi rispetto a quanto offerto in sede di gara, comporterà l'applicazione di una detrazione contabile pari allo 2,0% oppure mancando crediti, o essendo insufficienti, l'ammontare delle detrazioni contabili verrà addebitato sulla cauzione.
All'atto dell'emissione della polizza di cui sopra, l'Allegato 3 dell'offerta dovrà essere allegato alla polizza oppure espressamente richiamato all'interno della stessa.
L'attribuzione del punteggio avverrà secondo quanto indicato nel seguito:

$$P(tecnico)_{1cn} = \left[P_{1°anno,crit.1c),n} + P_{2°anno,crit.1c),n} + P_{3°anno,crit.1c),n} + P_{4°anno,crit.1c),n} + P_{5°anno,crit.1c),n} \right] \text{x } 5$$

Garanzia sulle opere edili	
Durata	**Punteggio assegnato**
1° anno	$P_{1°anno,crit.1c),n} = \left(\frac{M_{1°,crit.1c),n}}{M_{1°,crit.1c),\max}} \right)$ x 5%
2° anno	$P_{2°anno,crit.1c),n} = \left(\frac{M_{2°,crit.1c),n}}{M_{2°,crit.1c),\max}} \right)$ x 12%
3° anno	$P_{3°anno,crit.1c),n} = \left(\frac{M_{3°,crit.1c),n}}{M_{3°,crit.1c),\max}} \right)$ x 20%
4° anno	$P_{4°anno,crit.1c),n} = \left(\frac{M_{4°,crit.1c),n}}{M_{4°,crit.1c),\max}} \right)$ x 28%
5° anno	$P_{5°anno,crit.1c),n} = \left(\frac{M_{5°,crit.1c),n}}{M_{5°,crit.1c),\max}} \right)$ x 35%

Dove:

$P(tecnico)_{1cn}$ =	punteggio tecnico per il criterio 1c) relativo al concorrente n-esimo
$M_{1°,crit.1c),n}$ - $M_{2°,crit.1c),n}$ - $M_{3°,crit.1c),n}$ - $M_{4°,crit.1c),n}$ - $M_{5°,crit.1c),n}$ =	Importo della garanzia (espresso in €) offerto dal concorrente n-esimo rispettivamente per il 1°, 2°, 3°, 4° e 5° anno. L'importo è da intendersi al lordo degli oneri fiscali.
$M_{1°,crit.1c),max}$ - $M_{2°,crit.1c),\ max}$ - $M_{3°,crit.1c),\ max}$ - $M_{4°,crit.1c),\ max}$ - $M_{5°,crit.1c),\ max}$ =	Importo della garanzia (espresso in €) massimo tra quelli offerti dai concorrenti rispettivamente per il 1°, 2°, 3°, 4° e 5° anno

1d) Garanzia sull'impianto elettromeccanico trasportatore: <u>massimo punti 3</u>

Il criterio è volto a premiare i concorrenti che si impegnano a garantire, in termini di qualità ed affidabilità il corretto funzionamento dell'impianto elettromeccanico trasportatore (piattaforma elevatrice) previsto in appalto. **All'atto dell'offerta** il concorrente dovrà rilasciare la dichiarazione di cui all'**allegato 3** con allegato **l'impegno di una compagnia di assicurazioni** (o di un istituto bancario), firmata digitalmente, autorizzata all'esercizio del ramo, **a rilasciare la polizza fideiussoria** per far fronte ad eventuali rotture, malfunzionamenti o altro che richiedano un intervento di riparazione, sostituzione di parti degli impianto previsto in appalto; la garanzia potrà essere prestata anche tramite fideiussione bancaria. Saranno esclusi dalla copertura prestata i soli atti vandalici oltre che gli interventi di manutenzione ordinaria degli impianti. Rimangono salve le tutele a garanzia del consumatore previste per legge.
La mancata presentazione dell'impegno di cui sopra comporta l'assegnazione di un punteggio pari a 0 per il criterio.
L'impegno di cui sopra dovrà contenere la seguente clausola o formulazioni equivalenti:
"*La compagnia di assicurazione (oppure l'istituto bancario) si impegna a rilasciare polizza fideiussoria di importo complessivo e durata tale da coprire la somma degli importi offerti dal concorrente/contraente mediante la compilazione dell'allegato 3 di cui ai criteri 1a), 1b), 1c) e 1d) dell'offerta tecnica presentata per la gara avente CIG: 85929739A3 e CUP: E54E17001000007"*
Nel caso in cui l'impegno contenga clausole o formulazioni diverse da quella sopra e di dubbia interpretazione o dalle quali non si evinca in maniera chiara l'assunzione da parte della compagnia assicurativa/istituto bancario dell'impegno a rilasciare la polizza di cui sopra, la commissione procederà assegnando un punteggio pari a 0 per il criterio.
Per ogni sub-criterio, l'impegno di una compagnia di assicurazioni di cui sopra dovrà coprire complessivamente la somma degli importi offerti dal concorrente per i singoli anni. Qualora l'impegno non copra complessivamente la somma degli importi offerti per i singoli anni la commissione procederà assegnando un punteggio pari a 0.
Il concorrente ha la facoltà di diversificare l'importo della garanzia nel corso dei cinque anni successivi alla data del verbale di presa possesso; qualora i concorrenti non intendano offrire una copertura per determinati anni sarà sufficiente indicare 0 oppure lasciare il relativo campo vuoto.
La polizza fideiussoria dovrà esser valida a partire dalla data del verbale di presa possesso da parte della stazione appaltante delle opere eseguite. **All'atto della firma del contratto**, l'aggiudicatario si obbligherà alla presentazione della polizza fideiussoria di cui sopra.
A lavori eseguiti, la mancata presentazione della polizza fideiussoria o la presentazione di polizze aventi caratteristiche difformi rispetto a quanto offerto in sede di gara, comporterà l'applicazione di una detrazione contabile pari allo 2,0% oppure mancando crediti, o essendo insufficienti, l'ammontare delle detrazioni contabili verrà addebitato sulla cauzione.
All'atto dell'emissione della polizza di cui sopra, l'Allegato 3 dell'offerta dovrà essere allegato alla polizza oppure espressamente richiamato all'interno della stessa.
L'attribuzione del punteggio avverrà secondo quanto indicato nel seguito:

$$P(tecnico)_{1dn} = \left\lfloor P_{1°anno,crit.1d),n} + P_{2°anno,crit.1d),n} + P_{3°anno,crit.1d),n} + P_{4°anno,crit.1d),n} + P_{5°anno,crit.1d),n} \right\rfloor \text{x } 3$$

Garanzia sull'impianto elettromeccanico trasportatore	
Durata	**Punteggio assegnato**
1° anno	$P_{1°anno,crit.1d),n} = \left(\frac{M_{1°,crit.1d),n}}{M_{1°,crit.1d),\max}} \right) \text{x } 5\%$

2° anno	$P_{2°anno,crit.1d),n} = \left(\frac{M_{2°,crit.1d),n}}{M_{2°,crit.1d),\max}} \right)$ x 12%
3° anno	$P_{3°anno,crit.1d),n} = \left(\frac{M_{3°,crit.1d),n}}{M_{3°,crit.1d),\max}} \right)$ x 20%
4° anno	$P_{4°anno,crit.1d),n} = \left(\frac{M_{4°,crit.1d),n}}{M_{4°,crit.1d),\max}} \right)$ x 28%
5° anno	$P_{5°anno,crit.1d),n} = \left(\frac{M_{5°,crit.1d),n}}{M_{5°,crit.1d),\max}} \right)$ x 35%

Dove:

$P(tecnico)_{1dn}$ =	punteggio tecnico per il criterio 1d) relativo al concorrente n-esimo
$M_{1°,crit.1d),n}$ - $M_{2°,crit.1d),n}$ - $M_{3°,crit.1d),n}$ - $M_{4°,crit.1d),n}$ - $M_{5°,crit.1d),n}$ =	Importo della garanzia (espresso in €) offerto dal concorrente n-esimo rispettivamente per il 1°, 2°, 3°, 4° e 5° anno. L'importo è da intendersi al lordo degli oneri fiscali.
$M_{1°,crit.1d),max}$ - $M_{2°,crit.1d),\ max}$ - $M_{3°,crit.1d),\ max}$ - $M_{4°,crit.1d),\ max}$ - $M_{5°,crit.1d),\ max}$ =	Importo della garanzia (espresso in €) massimo tra quelli offerti dai concorrenti rispettivamente per il 1°, 2°, 3°, 4° e 5° anno

b) Per il **criterio 2 "*Informazioni agli utenti*"**:
Viene data la possibilità ai partecipanti alla gara di acquisire punteggio proponendo un'attività informativa/formativa agli assegnatari, all'ATER e all'amministratore di condominio sul funzionamento dei principali impianti installati (**allegato 4**). L'attività di formazione informazione richiesta presuppone lo sviluppo di un'approfondita conoscenza tecnica degli impianti installati durante il corso dei lavori da parte dell'appaltatore e risponde all'esigenza di ATER di utilizzare al meglio l'opera garantendo al tempo stesso un'ottimizzazione dei costi di utilizzazione e manutenzione anche riguardo ai consumi di energia, delle risorse naturali nonchè alle emissioni inquinanti. Inoltre una corretta e approfondita attività di formazione/informazione consentirà di ottimizzare la fase di "start-up" degli impianti da parte degli inquilini minimizzando al tempo stesso il numero di interventi che l'appaltatore, oltre ad ATER, sarà chiamato a svolgere durante tale fase.

2a) Incontri di formazione ed informazione: <u>massimo punti 6</u>

- <u>Incontri con gli assegnatari</u>: l'appaltatore dovrà organizzare incontri di formazione/informazione per gli assegnatari ERP, presso l'edificio, in numero minimo di n.1 incontro della durata indicativa di circa n.2 ore per ciascun gruppo di assegnatari (si prevede di suddividere gli assegnatari in vari gruppi a scelta di ATER, sulla base del "taglio" degli alloggi assegnati). Durante gli incontri il concorrente dovrà informare gli inquilini sul funzionamento degli impianti installati fornendo suggerimenti e buone pratiche per un corretto uso dell'alloggio. Nello specifico gli incontri dovranno fornire informazioni su (elenco non esaustivo):
  - funzionamento e regolazione dell'impianto di riscaldamento;
  - funzionamento e regolazione dell'ACS e AFI;
  - funzionamento dell'impianto elettrico, telefonico, TV-SAT e impianti speciali;
  - funzionamento dell'impianto fognario;

  Le precise modalità di svolgimento degli incontri suddetti dovranno essere concordate preventivamente con ATER.
  In aggiunta agli incontri di gruppo suddetti, con la compilazione dell'Allegato 4, il concorrente si rende disponibile ad effettuare ulteriori incontri con i singoli assegnatari presso i loro alloggi, qualora, a scelta di ATER, vi sia la necessità di ulteriori spiegazioni/delucidazioni in merito alla corretta conduzione dell'alloggio; tali incontri avranno durata indicativa

pari a n.1 ora per ciascun alloggio.
L'appaltatore dovrà comprovare la realizzazione degli incontri offerti, mediante la compilazione di appositi verbali firmati anche dagli assegnatari.
Con la compilazione dell'Allegato 4, il concorrente si rende disponibile a fornire le suddette informazioni anche agli utenti a cui verranno assegnati gli alloggi in un secondo momento (per esigenze amministrative) mediante incontri singoli presso i loro alloggi.

- Incontri con ATER, amministratore di condominio/terzo responsabile impianto: l'appaltatore dovrà organizzare incontri di formazione/informazione per ATER, per l'amministratore di condominio/terzo responsabile impianto di taglio tecnico/operativo sugli impianti installati. Nello specifico (elenco non esaustivo):
  - *centrale termica*: modalità di funzionamento dell'impianto; caratteristiche del generatore di calore, collegamenti impiantistici, tubi di mandata, percorsi acqua calda e fredda, posizione sonde, accumuli, elettropompe, manutenzione periodica, etc;
  - *impianto elettrico, telefonico, TV-SAT, impianti speciali*: quadri elettrici primari e secondari; caratteristiche degli impianti, illuminazione, caratteristiche impianto citofonico, illuminazione d'emergenza, caratteristiche impianto TV e predisposizione SAT, indicazione del percorso e dimensione degli spazi installativi per impianti speciali, manutenzione periodica, etc;
  - *impianto di riscaldamento e produzione ACS*; modalità di funzionamento, percorso tubazioni, funzionamento dell'interfaccia utente, modalità di utilizzo dei corpi scaldanti, manutenzione periodica, etc;
  - *impianto piattaforma elevatrice:* modalità di funzionamento, quadri elettrici relativi, manutenzione periodica, etc;
  - *impianto fognario*: caratteristiche di funzionamento, percorso tubazioni, manutenzione periodica, etc.

  Il numero e la durata degli incontri verrà stabilito dall'ATER in modo da assicurare l'esaustività delle informazioni rese e in ogni caso dovrà essere previsto un minimo numero di ore pari a 4.

2b) Documentazione a supporto incontri di formazione/informazione: massimo punti 4

L'appaltatore dovrà produrre la documentazione in formato digitale (anche editabile se richiesto) contenente le informazioni che verranno comunicate durante gli incontri di cui al precedente criterio 2a). La documentazione dovrà pertanto contenere, schede tecniche, schemi grafici, documentazione fotografica degli impianti eseguiti e quant'altro ritenuto necessario per un'efficace comprensione delle informazioni sugli impianti da parte degli inquilini e da parte di ATER /amministratore di condominio/terzo responsabile impianto.
Qualora un concorrente non intenda offrire gli incontri di cui al precedente criterio 2a) la commissione procederà assegnando un punteggio pari a 0 anche per il presente criterio 2b).

A fronte di una mancata prestazione di quanto offerto dal concorrente verrà applicata una detrazione contabile nel pagamento del saldo finale pari al 1% per il criterio 2a) e pari al 0,5% per il criterio 2b) oppure mancando crediti, o essendo insufficienti, l'ammontare delle detrazioni contabili verrà addebitato sulla cauzione.
Il punteggio del criterio verrà attribuito secondo quanto indicato dal concorrente nell'**Allegato 4**, in particolare:

	Impegno da parte del concorrente ad eseguire l'attività di formazione ed informazione di cui al criterio 2a) del disciplinare di gara	**Punteggio**	**X**
criterio 2a)	SI	6	

Incontri di formazione ed informazione	NO	0	
	Impegno da parte del concorrente di produrre la documentazione a supporto degli incontri di formazione ed informazione di cui al criterio 2b) del disciplinare di gara	**Punteggio**	**X**
criterio 2b) Documentazione a supporto incontri di formazione/informazione	SI	4	
	NO	0	

c) Per il **criterio 3 "*CRITERI AMBIENTALI*"**

3a) Utilizzo marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea (Ecolabel UE): massimo punti 6

Viene data la possibilità ai partecipanti alla gara di acquisire punteggio sulla base dell'impegno all'utilizzo di materiali dotati di certificazione Ecolabel UE per una percentuale pari o superiore al 30% delle opere interessate relativamente alle categorie dei "prodotti vernicianti per esterni ed interni" e delle "coperture dure". Per quanto attiene tale criterio il concorrente dovrà presentare **la scheda (Allegato 4)** contenente l'impegno esplicito all'utilizzo dei materiali offerti. La finalità del criterio è volta a premiare i concorrenti che si impegnano ad installare prodotti caratterizzati da elevate prestazioni ambientali calcolate su base scientifica tenendo conto dell'intero ciclo di vita del prodotto in considerazione di durata media dei prodotti, riutilizzabilità/riciclabilità, riduzione imballaggi e contenuto materiale riciclato.
Il punteggio del criterio verrà attribuito secondo quanto indicato dal concorrente nell'Allegato 4, in particolare:

Tipologia prodotto	**Percentuale di materiale che il concorrente si impegna ad utilizzare**	**punteggio**	**X**
prodotti vernicianti per esterni ed interni	> 30%	**1,5**	
	> 50%	**3**	
coperture dure	> 30%	**1,5**	
	> 50%	**3**	

Le percentuali sono da intendersi in termini di quantità sul totale previsto in appalto per la tipologia di prodotto.
Per "coperture dure" si intendono pavimentazioni e rivestimenti interni ed esterni.

3b) Sistema di gestione ambientale: massimo punti 2

Per quanto attiene al possesso di un sistema di gestione ambientale, il concorrente dovrà presentare la certificazione sul possesso di una registrazione EMAS (Regolamento n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni ad un sistema comunitario di ecogestione e audit) in corso di validità, oppure una certificazione ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001 in corso di validità. In tema di certificazione ambientale si applicano le eccezioni previste dall'art. 87.2 del D.Lgs. 50/2016.
Verranno riconosciuti i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri; qualora gli operatori economici dimostrino di non avere accesso a tali certificati o di non avere la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti per motivi loro non imputabili, saranno accettate anche altre prove documentali delle misure di gestione ambientale, purché gli operatori economici dimostrino che tali misure sono equivalenti a quelle richieste nel quadro del sistema o della norma di gestione ambientale applicabile.
La finalità del criterio è volta a premiare i concorrenti in grado di applicare misure di gestione ambientali durante l'esecuzione del contratto in modo da arrecare il minore impatto possibile sull'ambiente.

Per l'attribuzione del punteggio la Commissione procederà sulla base di quanto dichiarato dal concorrente nell'**Allegato 5** (con allegato copia delle certificazioni in corso di validità richieste), in particolare:

- Certificazione sul possesso di una registrazione EMAS in corso di validità, con denominazione codice NACE aderente l'oggetto dell'appalto: punteggio= 2;
- Certificazione secondo la norma ISO 14001: punteggio= 1.

Per l'attribuzione del punteggio le certificazioni di cui sopra sono da intendersi alternative.
Qualora un concorrente sia in possesso di entrambe le certificazioni verrà assegnato il punteggio maggiore tra quelli previsti.
Qualora un concorrente non presenti alcuna delle certificazioni sopra elencate, la commissione per questo sub-criterio assegnerà un punteggio pari a 0 punti e qualora lo stesso risultasse aggiudicatario dovrà comunque rispettare le condizioni contrattuali e le specifiche tecniche previste nella documentazione progettuale e di gara ed imposte dai "Criteri ambientali minimi" di cui al Decreto 11/10/2017 e s.m.i.del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, dovrà essere compilato ed inserito all'interno della "Busta Tecnica", un Allegato 5 per ogni singola impresa raggruppata/raggruppanda.
Si precisa che in caso di operatori economici con idoneità plurisoggettiva quali quelli definiti dall'art. 45.2 lett. d), e), f), g) del D.Lgs. 50/2016, il punteggio verrà attribuito solo se tutte le singole imprese raggruppate/raggruppande siano in possesso delle certificazioni ambientali di cui sopra. Viceversa qualora anche solo una impresa raggruppata/raggruppanda sia priva delle certificazioni di cui sopra verrà attribuito un punteggio per il criterio pari a 0.
Nel caso in cui tutte le singole imprese raggruppate/raggruppande siano in possesso delle certificazioni ambientali ma di tipologia differente (EMAS/ISO 14001) si assegnerà il punteggio inferiore relativo alla certificazione ambientale tipo ISO14001.
Si precisa inoltre che in caso di operatori economici con idoneità plurisoggettiva quali quelli definiti dall'art. 45.2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, il punteggio verrà attribuito qualora il consorzio sia in possesso delle certificazioni di cui sopra.
Le copie delle certificazioni verranno inserite in una cartella in formato .zip che dovrà essere caricata nel portale gare telematiche di ATER Vicenza.

d) Per il **criterio 4 "*TEMPI DI ESECUZIONE*": massimo punti 1**
Viene data la possibilità ai concorrenti di acquisire punteggio in base alla riduzione della durata del tempo di esecuzione previsto in progetto. I concorrenti dovranno presentare un cronoprogramma delle lavorazioni che dovrà considerare le fasi lavorative intercorrenti dal verbale di consegna dei lavori al verbale di ultimazione delle opere (max indicativo formato A1).
Sulla base del cronoprogramma elaborato ed allegato all'offerta sottoscritto digitalmente da ciascun Concorrente il punteggio tecnico relativo verrà assegnato secondo la seguente formula:

$$P(tecnico)_{4n} = \left(1 \times \frac{Tc_n - Tb_a}{Tc_{\min} - Tb_a}\right)$$

e se $Tc_n = Tb_a$ allora $P(tecnico)_{4n} = 0$

Dove:
$P(tecnico)_{4n}$= punteggio tecnico per il criterio 4 relativo al Concorrente n-esimo;
Tc_n= tempo complessivo (espresso in giorni naturali consecutivi) per l'esecuzione delle opere (a partire dalla data di consegna dei lavori fino alla data del verbale di ultimazione delle opere) offerto dal Concorrente n-esimo.
Tc_{min} = tempo complessivo (espresso in giorni naturali consecutivi) per l'esecuzione delle opere (a partire dalla data di consegna dei lavori fino alla data del verbale di ultimazione delle opere) minimo tra quelli presentati dai Concorrenti ammessi.
Tb_a = tempo utile contrattuale posto a base d'asta per l'esecuzione delle opere (pari a 360 giorni).

Qualora un concorrente presenti un cronoprogramma con durata complessiva delle lavorazioni **superiore** al tempo utile contrattuale previsto nella documentazione posta a base di gara, al concorrente stesso per questo criterio verrà assegnato un punteggio pari a 0 punti e qualora risultasse aggiudicatario dovrà eseguire i lavori nel tempo contrattuale previsto nel progetto a base d'asta.

e) Per il **criterio 5 "*Risorse Umane*"**:
La finalità dei seguenti criteri è volta a valorizzare l'esperienza complessiva, le qualifiche, qualità ed esperienza del personale, impiegato nell'appalto in un ruolo importante per lo sviluppo del cantiere (referente tecnico e responsabile opere impiantistiche) esprimendo la necessità di vedersi offrire un livello minimo di qualità tecnica ed una adeguata organizzazione delle lavorazioni poste a fondamento della lex specialis, il tutto calibrato anche nell'ottica di facilitare il controllo delle attività nella conduzione del cantiere, portando oltretutto ad un risparmio economico sui costi generali della commessa.

5a) Professionalità del referente tecnico del concorrente: massimo punti 4

Viene data la possibilità ai partecipanti alla gara, in sede di offerta, di acquisire punteggio sulla base della professionalità del referente tecnico che il concorrente intende impiegare per i lavori oggetto del presente appalto. Per referente tecnico si intende il direttore di cantiere oppure l'assistente di cantiere deputato ad interloquire continuativamente durante il corso dei lavori con la D.L. e con la Stazione Appaltante e che svolgerà stabilmente il proprio ruolo all'interno del cantiere. Il referente tecnico dovrà essere un dipendente del concorrente oppure il titolare / legale rappresentante / socio dello stesso.
Per l'attribuzione del punteggio il concorrente dovrà presentare l'**Allegato 6** opportunamente compilato e firmato digitalmente (per l'attribuzione del punteggio la commissione non terrà conto di modalità diverse di presentazione di offerta).
Con la compilazione dell'Allegato 6 il concorrente si impegna in fase di esecuzione del contratto ad impiegare un referente tecnico avente le caratteristiche professionali individuate in offerta.
Qualora in fase di esecuzione il D.LL. e/o il RUP riscontrasse che l'operatore impieghi un referente tecnico di caratteristiche professionali diverse rispetto a quanto indicato in sede di offerta, verrà applicata una detrazione contabile nello stato finale pari allo 1,0% per ogni 1,0 punti in meno rispetto al punteggio assegnato in sede di gara.
A dimostrazione della veridicità delle informazioni rese in sede di offerta, prima della stipula del contratto, e/o in sede di verifica dell'anomalia dell'offerta, il concorrente dovrà inviare alla Stazione Appaltante documentazione atta a dimostrare:

- il numero di anni di esperienza nell'ambito delle costruzioni di opere edili/civili (in particolare il referente tecnico dovrà produrre un curriculum ed ogni altra documentazione a comprova della dichiarazione resa in sede di offerta);
- gli estremi di conseguimento del titolo di studio (per la tipologia dei titoli di studio si rimanda a quanto indicato nel seguito);
- la documentazione (curriculum, diplomi, attestati etc.) idonea ad attestare la formazione del referente tecnico in materia ambientale. Nello specifico la formazione dovrà avere ad oggetto i seguenti temi: sistemi di gestione ambientale, gestione delle polveri, gestione delle acque e scarichi e gestione dei rifiuti. Sarà inoltre accettata una formazione nel campo delle tematiche affrontate nei protocolli di sostenibilità CasaClima, breeam, Itaca, LEED.

I diplomi per i quali il concorrente deve indicarne il possesso in capo al referente tecnico sono quelli rilasciati da istituti tecnici superiori di secondo grado al termine di un corso di studi quinquennale p. es. geometra / tecnico delle costruzioni, diploma di perito industriale, perito commerciale, perito agrario, agrotecnico, perito edile ecc..
Le lauree per le quali il concorrente deve indicarne il possesso in capo al referente tecnico sono quelle almeno triennali in architettura, ingegneria, scienze e tecnologie agrarie, scienze

e tecnologie forestali e ambientali, scienze e tecnologie geologiche o equipollenti, scienze naturali.
Il punteggio verrà attribuito sulla base delle seguenti formulazioni matematiche:
$P(tecnico)_{5aN} = (R_1 + R_2 + R_3) \times P_{crit\ 5a}$
con:
$P(tecnico)_{5aN}$ = Punteggio tecnico per il criterio 5a relativo al concorrente n-esimo;
$P_{crit\ 5a}$ = 4 Punti.
Dove i coefficienti $(R_1 ; R_2 ; R_3)$ sono di seguito definiti:

- in merito agli anni di esperienza del referente tecnico:
  - se $(a_{n,\ RT} < 10$ *anni* $)$ allora $R_1 = 0\ \%$;
  - se $(10$ *anni* $\leq a_{n,\ RT} < 20$ *anni* $)$ allora $R_1 = 30\ \%$;
  - se $(a_{n,\ RT} \geq 20$ anni $)$ allora $R_1 = 40\ \%$;

  con: $a_{n,\ RT}$ = anni di esperienza del referente tecnico nell'ambito delle costruzioni di opere edili/civili.
- in merito al titolo di studio posseduto dal referente tecnico:
  - <u>titolo di studio di livello 1</u>
    diploma rilasciato da istituto tecnico superiore di secondo grado al termine di un corso di studi quinquennale (p. es. geometra, tecnico delle costruzioni, perito industriale, perito commerciale, perito agrario, agrotecnico, perito edile ecc.): viene attribuito un coefficiente $R_2 = 10\ \%$;
  - <u>titolo di studio di livello 2</u>
    laurea triennale in architettura, ingegneria, scienze e tecnologie agrarie, scienze e tecnologie forestali e ambientali, scienze e tecnologie geologiche o equipollenti, scienze naturali: viene attribuito un coefficiente $R_2 = 20\ \%$;
  - <u>titolo di studio di livello 3</u>
    laurea magistrale in architettura, ingegneria, scienze e tecnologie agrarie, scienze e tecnologie forestali e ambientali, scienze e tecnologie geologiche o equipollenti, scienze naturali: viene attribuito un coefficiente $R_2 = 30\ \%$;
- in merito alla formazione del referente tecnico in materia ambientale (sistemi di gestione ambientale, gestione delle polveri, gestione delle acque e scarichi e gestione rifiuti):
  - referente tecnico in possesso di formazione in materia ambientale: viene attributo un coefficiente $R_3 = 30\ \%$;
  - referente tecnico non in possesso di formazione in materia ambientale: viene attributo un coefficiente $R_3 = 0\ \%$;

5b) Professionalità del responsabile delle opere impiantistiche: <u>massimo punti 4</u>

Viene data la possibilità ai partecipanti alla gara, in sede di offerta, di acquisire punteggio sulla base della professionalità del responsabile delle opere impiantistiche che il concorrente intende impiegare per i lavori oggetto del presente appalto. Per responsabile delle opere impiantistiche si intende colui che sarà deputato ad interloquire continuativamente durante il corso dei lavori con la D.L. degli aspetti tecnici relativi agli impianti che verranno installati durante il corso dei lavori.
Per l'attribuzione del punteggio il concorrente dovrà presentare l'**Allegato 6** opportunamente compilato e firmato digitalmente (per l'attribuzione del punteggio la commissione non terrà conto di modalità diverse di presentazione di offerta).
Con la compilazione dell'Allegato 6 il concorrente si impegna in fase di esecuzione del contratto ad impiegare un responsabile delle opere impiantistiche avente le caratteristiche professionali individuate in offerta.
Qualora in fase di esecuzione il D.LL. e/o il RUP riscontrasse che l'operatore impieghi un responsabile delle opere impiantistiche di caratteristiche professionali diverse rispetto a quanto indicato in sede di offerta, verrà applicata una detrazione contabile nello stato finale pari allo 1,0% per ogni 1,0 punti in meno rispetto al punteggio assegnato in sede di gara.

A dimostrazione della veridicità delle informazioni rese in sede di offerta, prima della stipula del contratto, e/o in sede di verifica dell'anomalia dell'offerta, il concorrente dovrà inviare alla Stazione Appaltante documentazione atta a dimostrare:

- il rapporto di lavoro intercorrente tra il responsabile delle opere impiantistiche ed il concorrente (libro matricola del personale, contratto di assunzione...);
- il numero di anni di esperienza nell'ambito di opere impiantistiche (in particolare il referente tecnico dovrà produrre un curriculum ed ogni altra documentazione a comprova della dichiarazione resa in sede di offerta);
- gli estremi di conseguimento del titolo di studio (per la tipologia dei titoli di studio si rimanda a quanto indicato nel seguito);
- la documentazione (curriculum, diplomi, attestati etc.) idonea ad attestare la formazione del responsabile delle opere impiantistiche in materia ambientale. Nello specifico la formazione dovrà avere ad oggetto i seguenti temi: sistemi di gestione ambientale, gestione delle polveri, gestione delle acque e scarichi e gestione dei rifiuti. Sarà inoltre accettata una formazione nel campo delle tematiche affrontate nei protocolli di sostenibilità CasaClima, breeam, Itaca, LEED.

I diplomi per i quali il concorrente deve indicarne il possesso in capo al responsabile delle opere impiantistiche sono quelli rilasciati da istituti tecnici superiori di secondo grado al termine di un corso di studi quinquennale p. es. geometra / tecnico delle costruzioni, diploma di perito industriale, perito commerciale, perito agrario, agrotecnico, perito edile ecc..

Le lauree per le quali il concorrente deve indicarne il possesso in capo al responsabile delle opere impiantistiche sono quelle almeno triennali in architettura, ingegneria, scienze e tecnologie agrarie, scienze e tecnologie forestali e ambientali, scienze e tecnologie geologiche o equipollenti, scienze naturali.

Il punteggio verrà attribuito sulla base delle seguenti formulazioni matematiche:

$P(tecnico)_{5bN} = (R_1 + R_2 + R_3 + R_4) \times P_{crit\ 5b}$

con:

$P(tecnico)_{5bN}$ = Punteggio tecnico per il criterio 5b relativo al concorrente n-esimo;

$P_{crit\ 5b}$ = 4 Punti.

Dove i coefficienti $(R_1 ; R_2 ; R_3 ; R_4)$ sono di seguito definiti:

- in merito agli anni di esperienza del referente tecnico:
  - se $(a_{n,\ RI} < 10$ anni $)$ allora $R_1 = 0\ \%$;
  - se $(10$ anni $\leq a_{n,\ RI} < 20$ anni $)$ allora $R_1 = 30\ \%$;
  - se $(a_{n,\ RI} \geq 20$ anni $)$ allora $R_1 = 40\ \%$;

  con: $a_{n,\ RI}$ = anni di esperienza del responsabile individuato nel settore dell'impiantistica;
- in merito al titolo di studio posseduto dal responsabile delle opere impiantistiche:
  - <u>titolo di studio di livello 1</u>
    diploma rilasciato da istituto tecnico superiore di secondo grado al termine di un corso di studi quinquennale (p. es. geometra, tecnico delle costruzioni, perito industriale, perito commerciale, perito agrario, agrotecnico, perito edile ecc.): viene attribuito un coefficiente $R_2 = 10\ \%$;
  - <u>titolo di studio di livello 2</u>
    laurea triennale in architettura, ingegneria, scienze e tecnologie agrarie, scienze e tecnologie forestali e ambientali, scienze e tecnologie geologiche o equipollenti, scienze naturali: viene attribuito un coefficiente $R_2 = 15\ \%$;
  - <u>titolo di studio di livello 3</u>
    laurea magistrale in architettura, ingegneria, scienze e tecnologie agrarie, scienze e tecnologie forestali e ambientali, scienze e tecnologie geologiche o equipollenti, scienze naturali: viene attribuito un coefficiente $R_2 = 25\ \%$;
- in merito alla formazione del responsabile delle opere impiantistiche in materia ambientale (sistemi di gestione ambientale, gestione delle polveri, gestione delle acque e scarichi e gestione rifiuti):

- responsabile individuato in possesso di formazione in materia ambientale: viene attributo un coefficiente $R_3 = 15\ \%$;
- responsabile individuato non in possesso di formazione in materia ambientale: viene attributo un coefficiente $R_3 = 0\ \%$;

- in merito al rapporto di lavoro intercorrente tra il concorrente ed il responsabile delle opere impiantistiche:
  - responsabile individuato è un dipendente del concorrente oppure il titolare / legale rappresentante / socio dello stesso: viene attribuito $R_4 = 20\%$;
  - responsabile individuato non è un dipendente del concorrente né il titolare / legale rappresentante / socio dello stesso: viene attributo un coefficiente $R_4 = 0\ \%$;

f) Per il **criterio 6 "*Organizzazione ed operatività - Subappalto*"**: **massimo punti 14**
Viene data la possibilità ai partecipanti alla gara, in sede di offerta, di acquisire punteggio sulla base della percentuale delle lavorazioni che il concorrente intende affidare in subappalto **rispetto al totale subappaltabile determinato dalla lex specialis di gara**.
La finalità del criterio è rivolta a premiare le compagini di concorrenti che realizzino l'intervento oggetto di appalto il più possibile in proprio. Quanto sopra finalizzato a consentire una più ordinata esecuzione dell'appalto, anche al fine di evitare che una impresa partecipi alla gara al solo fine di aggiudicarsi il contratto per delegarne poi la sostanziale esecuzione a soggetti terzi non verificati in gara. Da ultimo l'istituto del subappalto si presta per sua natura foriero di problematiche anche perché nella prassi è stato non di rado utilizzato come strumento di sfruttamento delle micro, piccole e medie imprese con conseguente decadimento della qualità delle prestazioni. (Tar Piemonte, 11/05/2018, n. 578)
Per l'attribuzione del punteggio il concorrente dovrà presentare l'**Allegato 6** opportunamente compilato e firmato digitalmente (per l'attribuzione del punteggio la commissione non terrà conto di modalità diverse di presentazione di offerta).
Con la compilazione dell'Allegato 6 il concorrente si impegna in fase di esecuzione del contratto ad affidare mediante subappalto una percentuale di lavori non superiore a quanto dichiarato in sede di gara.
In merito alla quota parte dei lavori che saranno affidati in subappalto, in caso di difformità tra quanto dichiarato con la compilazione dell'Allegato 6, e la dichiarazione resa con la compilazione del DGUE e/o dell'Allegato 1 si procederà come segue:

a) nel caso in cui siano presenti **categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal concorrente (qualificazione in termine di categoria e/o classifica):** verrà assegnato un punteggio tecnico pari a 0 qualora le percentuali indicate nell'Allegato 6 siano inferiori alla quota minima di lavorazioni da affidare in subappalto per categorie a qualificazioni obbligatoria non possedute dal concorrente
b) **negli altri casi:** il punteggio tecnico verrà comunque assegnato sulla base dei dati dichiarati nell'Allegato 6 e in fase di esecuzione lavori, la percentuale di lavorazioni affidabili in subappalto sarà pari al minimo tra quanto indicato nell'Allegato 1 e nell'Allegato 6: in ogni caso ex art. 105.4 del D.Lgs. 50/2016 potranno essere affidate in subappalto soltanto le lavorazioni che il concorrente ha indicato di voler subappaltare nell'istanza di partecipazione alla gara e nel DGUE.

In ogni caso:

- qualora il concorrente dichiari, con la compilazione dell'Allegato 6, di non voler subappaltare alcuna lavorazione, non saranno autorizzati dalla Stazione Appaltante subappalti durante l'esecuzione dei lavori;
- Le percentuali massime affidabili in subappalto sono definite dalla lex specialis di gara (30 % dell'importo della categoria prevalente, 30 % delle opere SIOS di importo >10% oltre al 100% dell'importo delle restanti categorie); qualora un concorrente indicasse una percentuale di subappalto superiore rispetto alle percentuali massime definite nella lex specialis di gara la commissione procederà assegnando un punteggio pari a 0 per il

criterio.

Qualora in sede di stato finale la Stazione Appaltante riscontrasse che l'operatore ha affidato in subappalto una percentuale di lavori superiore a quanto dichiarato verrà applicata una detrazione contabile nello stato finale pari allo 0,5 % per ogni 1,0 punto in meno rispetto al punteggio assegnato in sede di gara.
La mancata presentazione dell'Allegato 6 compilato comporta l'assegnazione di un punteggio pari a 0 per il criterio 6.
Il punteggio verrà attribuito sulla base della seguente formulazione matematiche:

Se $(0\% \leq S_{tot} \leq 10\%) \rightarrow P_{(tecnico)\,6N} = 14$ *punti*

Se $(S_{tot} > 10\%) \rightarrow P_{(tecnico)6\,N} = \left[-\left(\frac{S_{tot}}{90\%}\right) + \frac{100\%}{90\%}\right] x\ 14\ punti$

Dove:
$P(tecnico)_{6N}$ = Punteggio tecnico per il criterio 6) relativo al concorrente n-esimo;
S_{tot} = percentuale di lavorazioni che saranno affidate in subappalto rispetto al massimo subappaltabile determinato dalla lex specialis di gara, calcolato sulla base di quanto dichiarato nell'Allegato 6 come segue:

$$S_{tot} = \frac{(Sub_{OG1}\ \text{x}\ 37{,}78\% + Sub_{OG11}\ \text{x}\ 24{,}67\% + Sub_{OS4}\ \text{x}\ 3{,}66\% + Sub_{OS6}\ \text{x}\ 19{,}61\% + Sub_{OS7}\ \text{x}\ 14{,}28\%)}{(30\%\ \text{x}\ 37{,}78\% + 30\%\ \text{x}\ 24{,}67\% + 100\%\ \text{x}\ 3{,}66\% + 100\%\ \text{x}\ 19{,}61\% + 100\%\ \text{x}\ 14{,}28\%)}$$

$Sub_{,OG1}$, $Sub_{,OG11}$, $Sub_{,OS4}$, $Sub_{,OS6}$, $Sub_{,OS7}$ = percentuali di lavorazioni che il concorrente intende subappaltare rispettivamente per le categorie OG1, OG11, OS4, OS6 e OS7 dichiarate mediante la compilazione dell'Allegato 6 (le percentuali si intendono riferite all'importo delle singole categorie SOA).
Illustrando graficamente le formulazioni sopra riportate risulta:

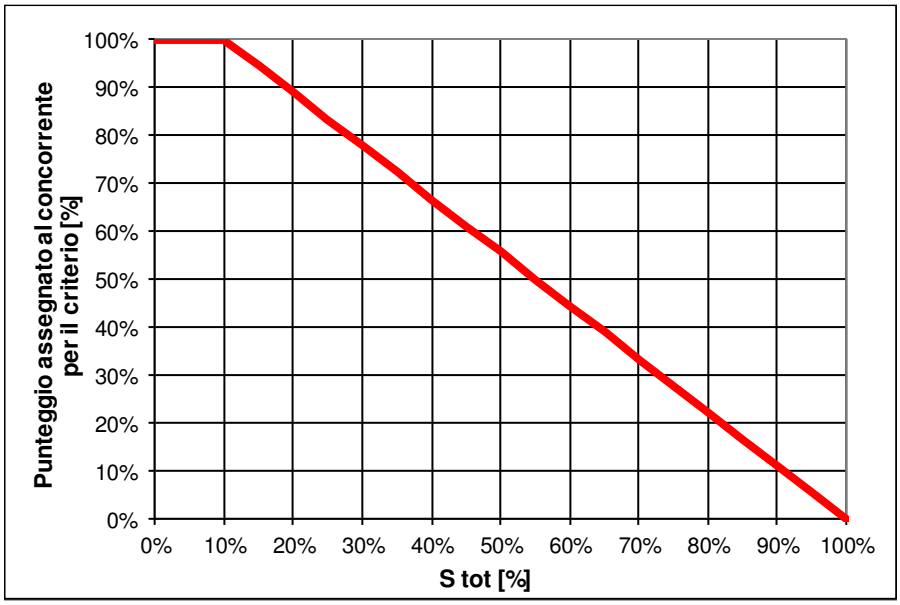

g) Per il **criterio 7 "*Modalità di recupero dell'anticipazione*": massimo punti 10**
Viene data la possibilità ai partecipanti alla gara di acquisire punteggio sulla base di una percentuale di recupero dell'anticipazione superiore al 20% che verrà applicata all'emissione degli stati di avanzamento lavori (**Allegato 6**).
La finalità del criterio tende a valorizzare i partecipanti dotati di solidità patrimoniale che pertanto offrono la garanzia di una più efficiente esecuzione delle opere in ragione del loro forte e

strutturato complesso aziendale ritenendo che esista una stretta correlazione tra l'efficiente realizzazione delle opere e la presenza di una organizzazione imprenditoriale stabile e solida.
Il punteggio verrà attribuito sulla base della seguente formulazione matematica:

$$se\ \left(Ant < 20\%\right) \Rightarrow P(tecnico)_{7N} = 0$$

$$se\ \left(20\% \le Ant \le 100\%\right) \Rightarrow P(tecnico)_{7N} = \left(\frac{100\%}{80\%} \times Ant - 25\%\right) \times P_{crit\,7}$$

$$se\ \left(Ant > 100\%\right) \Rightarrow P(tecnico)_{7N} = P_{crit\,7}$$

Dove:
$P(tecnico)_{7N}$ = Punteggio tecnico per il criterio 7 relativo al concorrente n-esimo;
P_{crit7} = 10 punti.
Ant [%]= percentuale di recupero dell'anticipazione offerta dal concorrente mediante la compilazione dell'Allegato 6 (*20% ≤ Ant ≤ 100%*). Qualora un concorrente dichiari una percentuale di recupero *Ant* superiore al 100 %, la commissione considererà un valore *Ant* pari al 100% assegnando un punteggio pari a $P_{crit\,7}$: in corso di esecuzione verrà applicata una percentuale di recupero dell'anticipazione pari al 100% sugli Stati di avanzamento lavori (certificati di pagamento di importo nullo fino alla concorrenza dell'importo di anticipazione liquidato da ATER).
Qualora un concorrente dichiari una percentuale di recupero *Ant* inferiore al 20 %, la commissione assegnerà un punteggio pari a 0 per il criterio: in corso di esecuzione verrà applicata una percentuale di recupero dell'anticipazione pari al 20% sugli Stati di avanzamento lavori.
Il concorrente dovrà indicare una percentuale di recupero *Ant* multipla di 10% (20%, 30%, 40%,...., 100%). Qualora un concorrente dichiari una percentuale *Ant* non multipla di 10% la commissione procederà mediante arrotondamento per difetto. A titolo di esempio se un concorrente indica *Ant=55%* la commissione procederà assegnando un valore *Ant=50%* e calcolando il relativo punteggio con la formula matematica sopra riportata: in corso di esecuzione verrà applicata una percentuale di recupero pari al 50% sugli Stati di avanzamento lavori.

<u>In merito alla predisposizione dell'offerta tecnica si specifica inoltre quanto segue:</u>

- I tempi massimi previsti nel cronoprogramma ***<u>non</u>*** dovranno essere superiori a quelli previsti dal progetto esecutivo posto a base di gara; qualora la proposta comportasse tempi massimi superiori saranno considerati i tempi previsti a base di gara dal progetto esecutivo.
- Tutta la documentazione dovrà essere firmata digitalmente dal (o da un) Legale Rappresentante (o da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, **<u>a pena di esclusione</u>**, la relativa procura firmata digitalmente). Nel caso di più imprese, che producano l'offerta in Associazione Temporanea già costituita, oppure con l'impegno formale di costituirla, ovvero in Consorzio, l'Offerta Tecnica, ***<u>a pena di esclusione</u>***, dovrà essere firmata digitalmente:
  - dal legale rappresentante dell'impresa designata quale mandataria o del Consorzio in caso, rispettivamente, di Associazione Temporanea di imprese già costituita o di Consorzi;
  - dai legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppande in caso di Raggruppamento Temporanea di imprese non ancora costituita al momento della presentazione della predetta offerta;
  - nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
    a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
    b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta con firma digitale, a pena di esclusione, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna

delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta con firma digitale, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

Si precisa inoltre che:
- tutte le dichiarazioni (rese anche con termini tecnici o con formule matematiche o numeriche) espresse tramite la documentazione di cui sopra costituiranno altrettante obbligazioni contrattuali assunte dall'offerente e/o dagli offerenti nei confronti dell'A.T.E.R. della Provincia di Vicenza;
- in ogni caso, dovrà essere compilato, ed inserito all'interno della busta contenente l'offerta tecnica, una sola copia per gli allegati 3, 4, 6 e per il cronoprogramma lavori; nel caso vengano inserite nella "busta TECNICA" più copie difformi dei medesimi allegati sopraelencati, la commissione procederà assegnando un punteggio pari a 0 per i relativi criteri;
- tutti gli elaborati sopra indicati verranno esaminati dalla Commissione ai fini dell'attribuzione del punteggio secondo i criteri specificati nel presente disciplinare;
- nessun compenso spetta alle imprese offerenti per lo studio e la compilazione delle offerte, i cui elaborati non saranno restituiti e resteranno di proprietà della Stazione Appaltante.

A pena di esclusione dalla gara, nella "Busta Tecnica", *non* dovrà essere riportato alcun riferimento a dati o ad elementi economici, i quali dovranno essere esclusivamente inseriti all'interno della "Busta Economica".

➢ 4.2 BUSTA ECONOMICA A PENA DI ESCLUSIONE

Il concorrente dovrà inserire nella **busta economica** esclusivamente:
dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da suo procuratore o per soggetti plurimi come riportato in precedenza, contenente l'indicazione del ribasso percentuale del prezzo offerto da applicarsi all'importo a corpo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione della sicurezza di cui al punto 4 del Bando. Il ribasso offerto dovrà essere espresso sia in cifre che in lettere con l'arrotondamento alla terza cifra decimale. Qualora il concorrente indichi il ribasso offerto con più di tre cifre decimali, si procederà mediante troncamento.
Tale dichiarazione deve essere redatta in lingua italiana e dovrà contenere altresì gli estremi della/e ragione/i sociale/i del/i concorrente/i e gli estremi della gara come risultanti dalla lettera di invito; dovrà altresì essere presente l'indicazione dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro oltre che i costi della manodopera ai sensi dell'art.95.10 del D.Lgs. 50/2016. (**Allegato 2**) A pena di esclusione, dovrà essere compilato, e caricato nel portale gare un solo Allegato 2 per ciascun offerente anche nel caso di idoneità plurisoggettiva.
La Commissione giudicatrice, in una seduta pubblica:
1) darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte Tecniche e procederà all'apertura della busta economica;
2) procederà, quindi, al calcolo dei relativi punteggi secondo la formula seguente:

$$P(economico)_i = P_{econom} \times C_i \qquad con\ P_{econom} = 30\ Punti$$

Dove:
$P(economico)_i$ = punteggio per l'offerta economica del Concorrente i-esimo;

$C_i = Off_{min} / Off_i$
Off_{min} = Importo in € minimo tra quelli offerti dai concorrenti calcolato applicando il ribasso d'asta massimo offerto tra i concorrenti all'importo a base d'asta (esclusi gli oneri per la sicurezza). Ovvero:
Off_{min} = { [(*Valore base asta*) – (*oneri sicurezza*)] x (100% - A_{max}) + (*oneri sicurezza*) }
A_{max} = importo del massimo ribasso percentuale offerto dai Concorrenti;
Off_i = Importo in € offerto dal concorrente i-esimo calcolato applicando il ribasso d'asta offerto all'importo a base d'asta (esclusi gli oneri per la sicurezza). Ovvero:
Off_i = { [(*Valore base asta*) – (*oneri sicurezza*)] x (100% - A_i) + (*oneri sicurezza*) }
A_i = importo del ribasso percentuale offerto dal Concorrente i-esimo;

La formulazione proposta tiene conto di quanto riportato nelle linee guida n. 2 di A.N.AC. ovvero della **possibilità di impiegare formule matematiche aventi funzione dissuasiva rispetto ad una competizione eccessiva sul prezzo**.

In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre ed in lettere prevale quest'ultima.
Si procederà alla proposta di aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016.
La stazione appaltante, ex art. 95.12 D.Lgs. 50/5016, si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.
L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.
Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.
In caso di offerte con ugual miglior punteggio complessivo, si procederà ad una licitazione esclusivamente fra le imprese presenti che hanno presentato tali offerte, chi risulterà migliore offerente sarà dichiarato aggiudicatario. Ove nessuno di coloro che hanno presentato le offerte migliori sia presente o nel caso in cui i presenti non vogliano migliorare l'offerta, l'aggiudicatario sarà individuato direttamente tramite sorteggio.
N.B.: Il portale gare telematiche nella sezione "Busta Economica" prevede l'inserimento da parte degli operatori economici del ribasso percentuale dell'offerta; in caso di discordanza tra la percentuale di ribasso indicata nel relativo campo del portale gare e la percentuale di ribasso indicata nell'allegato 2 "OFFERTA ECONOMICA", prevale quest'ultima.

******

Segreteria di gara e Commissione giudicatrice

Sarà presente una Segreteria di gara i cui componenti saranno individuati tra il personale dipendente dell'ATER.
La segreteria di gara avrà il compito di redigere i verbali e verificare la mancanza, l'incompletezza, l'irregolarità, la corretta sottoscrizione o altre eventuali carenze delle offerte al fine di comunicarle alla Stazione Appaltante per i provvedimenti del caso.
La commissione giudicatrice sarà composta da tre membri di cui un presidente e due commissari.
Tutta la commissione, compreso il presidente, sarà costituita da componenti interni in pendenza della attivazione dell'Albo di cui all'art. 78 D. Lgs. 50/2016 .
La nomina dei membri della commissione avverrà dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Ai sensi dell'art. 77.4 del D.Lgs. 50/2016 i commissari non devono aver svolto nè possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
Al momento dell'accettazione dell'incarico i commissari saranno tenuti a dichiarare ai sensi dell'articolo 47 del T.U. 445/2000, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016.

La commissione avrà anche il compito di supportare il RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche ed economiche. Su richiesta di ATER la commissione potrà inoltre verificare la mancanza, l'incompletezza, l'irregolarità, la corretta sottoscrizione o altre eventuali carenze delle offerte al fine di comunicarle alla Stazione Appaltante per i provvedimenti del caso.
Per quanto attiene alla durata prevista dei lavori di gara ed al numero di sedute pubbliche e riservate previste si rimanda ai paragrafi successivi.
Nell'ambito della procedura di gara, non è prevista la possibilità per i commissari di lavorare a distanza con procedure telematiche.
Ai sensi dell'art. 29.1 del D.Lgs. 50/2016 prima dell'insediamento della commissione verrà pubblicato sul profilo committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" la composizione della commissione giudicatrice ed i curricula dei componenti.

Procedura di aggiudicazione

Sono ammessi a presenziare alle sedute pubbliche, in rappresentanza dell'Impresa, i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti muniti di apposita delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

1° PARTE: SEDUTA PUBBLICA

La Segreteria di gara, con l'assistenza della commissione giudicatrice (o di parte della stessa) se richiesto da ATER, nel giorno fissato per l'apertura delle offerte, procederà in seduta pubblica, presso la sede di ATER VICENZA, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, a verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione; in caso negativo ad avvisare la Stazione appaltante affinchè proceda ad escluderle dalla gara oppure ad applicare l'art. 83.9 (soccorso istruttorio) del D.Lgs. 50/2016.
Nel caso di attivazione della procedura di soccorso istruttorio, ATER procederà all'esclusione del concorrente che produrrà documenti o dichiarazioni nuovamente affetti da carenze/irregolarità, qualora la mancata regolarizzazione sia ascrivibile a negligenza del concorrente stesso. ATER potrà reiterare il soccorso istruttorio nel caso in cui la mancata regolarizzazione non sia ascrivibile a negligenza del concorrente (p.es. complessità della materia, richiesta troppo generica, scarsa chiarezza della richiesta). In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.
La Segreteria di gara, sulla base della documentazione contenuta nella "busta documentazione" procede:

a) a verificare la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni presentate e, in caso negativo, ad avvisare la Stazione Appaltante affinchè proceda ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono oppure ad applicare l'art. 83.9 del D.Lgs. 50/2016;
b) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. 50/2016 (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad avvisare la Stazione Appaltante affinchè proceda ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
c) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e, in caso positivo, ad avvisare la Stazione Appaltante affinchè proceda ad escluderli dalla gara.

Successivamente la Commissione, con l'assistenza di componenti della Segreteria di gara, apre in seduta pubblica le buste virtuali contenenti le offerte tecniche al fine di procedere a verificare la presenza dei documenti, la correttezza formale della Busta virtuale.

2° PARTE: SEDUTA RISERVATA

Successivamente, la Commissione giudicatrice, per i soli concorrenti ammessi, procederà alla valutazione delle **Offerte Tecniche** ed all'assegnazione dei relativi punteggi, in una o più sedute riservate con l'assistenza di componenti della Segreteria di gara (aventi funzione di segreteria verbalizzante), sulla base della documentazione contenuta nella "BUSTA TECNICA" ed ai sensi del metodo di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come specificato nel bando e nel presente Disciplinare di Gara.

3° PARTE: SEDUTA PUBBLICA

La Commissione giudicatrice infine, nella suddetta seduta pubblica che, qualora non avvenga nella stessa data della 1° parte, sarà comunicata almeno 3 giorni consecutivi prima della data fissata, procederà:

a) a dare lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte Tecniche e procederà all'apertura delle buste virtuali "BUSTA ECONOMICA" assegnando i relativi punteggi;
b) alla determinazione del punteggio **complessivo** assegnato (per merito Tecnico e parte Economica) a ciascuna offerta ammessa;
c) alla proposta di esclusione delle imprese le cui offerte economiche sono riconducibili ad un unico centro decisionale;
d) alla compilazione della graduatoria dei concorrenti con il punteggio complessivo conseguito da ciascuno di essi ed alla valutazione se sussistono i presupposti di cui all'art. 97.3 D. Lgs. 50/2016;
e) alla proposta di aggiudicazione.

Qualora vi sia necessità di posticipare la seduta pubblica finale ad altro giorno, verrà data comunicazione sul portale gare telematiche.

Tutte le sedute di gara potranno essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo eccezion fatta per la fase di apertura delle buste relative all'offerta economica.

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

Anche nel caso nessuna Offerta Tecnica ottenga come punteggio totale il valore massimo della somma dei pesi previsti dal bando per tutti gli elementi presenti nella predetta Offerta Tecnica, non sarà effettuata una riparametrazione in quanto la Stazione Appaltante, nella ricerca di un equilibrio tra prezzo e qualità, ha fondato le proprie scelte sull'autonomia dei singoli elementi di valutazione. Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato con il metodo aggregativo-compensatore con la seguente formula:

$C_{(a)} = \Sigma_n [\ W_i * V_{(a)\,i}\ ]$

dove:

$C_{(a)}$ = *indice di valutazione dell'offerta (a);*
n = *numero totale dei requisiti*
W_i = *peso o punteggio attribuito al requisito (i);*
$V_{(a)\,i}$ = *coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;*
Σ_n = *sommatoria.*

I coefficienti V(a) i sono determinati attraverso le formulazioni matematiche indicate in precedenza.

Ai fini dei calcoli per la formazione della graduatoria (somme, medie, calcolo della soglia di anomalia) e ogni altra operazione vincolata dalle regole dell'aritmetica e della matematica, hanno valore giuridico esclusivamente le operazioni effettuate e i risultati ottenuti all'infuori della Piattaforma

telematica e verbalizzati allo scopo, se diversi da quelli prodotti dalla stessa Piattaforma. Tali operazioni e risultati prevalgono su qualunque altro risultato eventualmente difforme fornito o generato dalla stessa Piattaforma.
Non saranno prese in considerazioni offerte irregolari o che presentino osservazioni, restrizioni o riserve.

ESCLUSIONE OFFERTA ANOMALA

Ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D.Lgs. n° 50/2016 ss.mm.ii., verrà valutata la congruità delle offerte qualora sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione (merito tecnico), siano entrambi pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando e dal disciplinare di gara. Il calcolo di cui sopra è effettuato ove il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a tre; in ogni caso si applica l'ultimo periodo dell'art. 97.6 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii..
A tal fine, secondo quanto previsto nel predetto art. 97 D.Lgs. n° 50/2016 ss.mm.ii., si procederà come di seguito riassunto:

a) richiesta per iscritto all'offerente di presentare le giustificazioni; nella richiesta si potranno indicare componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;
b) all'offerente è assegnato un termine perentorio non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni e di ogni elemento che ritenga utile;
c) gli elementi costitutivi dell'offerta verranno esaminati tenendo conto delle giustificazioni fornite;
d) si potrà procedere ad escludere l'offerente a prescindere dalle giustificazioni qualora questi non presenti le giustificazioni o le precisazioni entro il termine stabilito;
e) verranno escluse le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, risultano, nel complesso, inaffidabili, e si procederà all'aggiudicazione definitiva della migliore offerta non anomala.

Si precisa inoltre che la Stazione Appaltante procederà alla verifica di anomalia partendo dalla prima offerta in graduatoria e scorrendo la stessa in caso di esclusione.
Successivamente alle operazioni di gara la Stazione Appaltante provvederà a verificare nei confronti del concorrente che ha presentato l'offerta più vantaggiosa per l'amministrazione il possesso degli ulteriori requisiti di capacità generale e l'insussistenza delle cause di esclusione dalla gara, acquisendo la relativa documentazione presso le amministrazioni competenti. Detta verifica potrà essere estesa, ove la Stazione Appaltante lo ritenga opportuno, anche ad ulteriori concorrenti individuati a campione mediante apposito sorteggio.
All'esito delle operazioni di cui sopra verrà redatta la graduatoria definitiva aggiudicando l'appalto al concorrente che ha presentato la migliore offerta.
Qualora le suddette verifiche, comprese quelle di cui all'art.67 del D.Lgs. 159/2011 (legge antimafia), non confermino la veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni contenute nell'istanza di ammissione alla gara, si applicheranno, ai sensi dell'art. 80.5 lett c) del D.Lgs. n° 50/2016 ss.mm.ii. e successive integrazioni, le sanzioni dell'esclusione dalla gara stessa e della segnalazione del fatto all'A.N.AC., ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di cui all'art. 80, comma 12, del predetto D.Lgs. n° 50/2016 ss.mm.ii.. Qualora ciò riguardi il migliore offerente, si procederà all'aggiudicazione a favore del concorrente, tra quelli rimasti in gara, che ha presentato l'offerta più vantaggiosa per la Stazione Appaltante.
Si precisa che saranno interamente a carico dell'aggiudicatario le spese per la bollatura e la registrazione del contratto con i relativi allegati e i diritti di segreteria per la stipula del contratto in **forma pubblico-amministrativa con modalità elettronica**, **ammontanti presumibilmente ad € 3.065,00.**

DISPOSIZIONI VARIE

N.B.: *Per le categorie impiantistiche (OS4, OG11) a fine lavori dovrà essere rilasciata apposita dichiarazione di conformità ex art. 7 del D.M. 37/2008 da parte dell'impresa installatrice.*

Gli impianti ed opere "di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica" di importo superiore al 10% del valore totale dei lavori ex Decreto MIT 10/11/2016 n.248 sono da eseguirsi da parte dell'affidatario; qualora lo stesso non sia qualificato, anche ai sensi del DM 37/08 art. 3 se necessario, potrà per tali lavorazioni avvalersi del subappalto nella misura massima del 30% dell'importo contrattuale della singola categoria e non potrà essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.
I soggetti non qualificati o non abilitati ai sensi del DM 37/08 art. 3 per tali lavorazioni sono comunque tenuti a costituire associazioni temporanee di tipo verticale con altri soggetti in possesso di tali qualificazioni:

1. per l'intero importo della singola categoria qualora non si avvalgano del subappalto;
2. per la parte corrispondente al 70% della singola categoria come sopra definita qualora si avvalgano del subappalto della quota del 30%.

La quota massima affidabile in subappalto è pari a:

- 30% dell'importo della categoria prevalente;
- 30% dell'importo della categoria SIOS >10%;
- 100% dell'importo delle categorie scorporabili non rientranti nel punto precedente.

- La competenza dell'adozione dei provvedimenti di aggiudicazione ed esclusione è affidata al Direttore ex Determina del Commissario Straordinario Prot. n° 11439/191 del 04/09/2018.
- Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.
- Si applicano le disposizioni previste dagli artt. 93, 103 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e dall'art. 30, commi 3, 4, 6 della L.R.V. 27/2003 successive modifiche ed integrazioni.
- Si applicano le disposizioni/obblighi derivanti dal "Protocollo di legalità" di cui all'Allegato A) del D.G.R. n. 951 del 02/07/2019.
- In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli art. 45.1 e 49 del D.Lgs. 50/2016.
- Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata; in caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
- Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante.
- Gli eventuali subappalti, oltre a dover rispettare i limiti imposti nella lex specialis di gara, saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi.
- Qualora la stazione appaltante non corrisponda direttamente ai subappaltatori o cottimisti l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate, con l'indicazione delle ritenute effettuate ex art. 38, comma 3 L.R. Veneto 27/2003 ss.mm.ii.. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
- Fermi i divieti ed i differimenti dell'accesso previsti dall'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., l'accesso agli atti del procedimento in cui sono adottati i provvedimenti oggetto delle comunicazioni è consentito entro dieci giorni dall'invio della comunicazione dei provvedimenti medesimi mediante visione ed estrazione in copia. L'accesso agli atti sarà possibile su richiesta all'ufficio segreteria tecnica appalti negli orari di apertura al pubblico della presente stazione appaltante (art. 76.4 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.). Il Regolamento di accesso agli atti ed il fac-simile della

richiesta sono visionabili e scaricabili dal nostro sito www.atervicenza.it nella sezione "normativa".

- La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell'art. 216.13 del D.Lgs. 50/2016 e delle delibere dell'Autorità di Vigilanza, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'A.N.AC..
- Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale A.N.AC. secondo le istruzioni ivi contenute.
- Per assicurare l'osservanza, da parte dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, dei contratti collettivi nazionale e locale di lavoro nonché degli adempimenti previsti dall'art. 105.9, del D.Lgs. n° 50/2016 ss.mm.ii., la Stazione Appaltante procederà all'acquisizione del D.U.R.C..
- L'impresa appaltatrice e, per suo tramite, le eventuali imprese subappaltatrici, debbono comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio delle lavorazioni di rispettiva competenza, il nominativo dei lavoratori dipendenti che prevedono di impiegare in tali attività e le eventuali modificazioni che dovessero sopravvenire in corso d'opera relativamente ai predetti nominativi.
- Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di giorni 60, salvo incompleta presentazione da parte dell'Impresa della necessaria documentazione, che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace; le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario. Eventuali differimenti dovranno essere giustificati dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto ex art. 4.1 della L. 11 settembre 2020 n. 120.
- La mancata tempestiva stipulazione del contratto ed il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene dichiarata dalla stazione appaltante ed opera di diritto. (art. 2, comma 1 L. 11 settembre 2020 n. 120)
- Le disposizioni di cui all'art. 5, comma 4 del D.L. 76/2020, si applicano anche in caso di ritardo dell'avvio o dell'esecuzione dei lavori, non giustificato dalle esigenze descritte al comma 1 dello stesso art. 5, nella sua compiuta realizzazione per un numero di giorni pari o superiore a un decimo del tempo previsto o stabilito per la realizzazione dell'opera e, comunque, pari ad almeno trenta giorni per ogni anno previsto o stabilito per la realizzazione dell'opera. (art. 5, comma 5 L. 11 settembre 2020 n. 120)
- La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, nonché dalla intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii..
- Il mancato rispetto del Protocollo di Legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto. (art. 3, comma 3 L. 11 settembre 2020 n. 120)
- Relativamente ai costi della manodopera, questa Stazione Appaltante procederà, prima dell'aggiudicazione a verificare il rispetto di quanto previsto all'art. 97.5 lett. d) del D.Lgs. 50/2016.
- Nel termine che verrà indicato dall'Ente appaltante l'impresa sarà tenuta a costituire la cauzione definitiva e la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi (art. 103 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.) e ad intervenire per la sottoscrizione del contratto d'appalto.
- L'aggiudicatario definitivo (aggiudicazione efficace ai sensi art. 32 del D.Lgs 50/2016), prima di poter stipulare il contratto, deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.. Dovrà inoltre stipulare idonea polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 103.7 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al 5% della somma assicurata per le opere, con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La polizza dovrà coprire i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti od opere anche preesistenti verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori e lo smaltimento dei residui dell'eventuale sinistro, detta polizza deve altresì assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. I massimali saranno pari a quanto indicato nell'art. 11 del Capitolato Speciale d'Appalto, la polizza dovrà inoltre garantire le opere

o beni preesistenti per un importo pari a € 500.000,00 e lo smaltimento dei residui dell'eventuale sinistro per un importo minimo pari ad € 75.000,00; eventuali franchigie presenti nella polizza non dovranno essere a carico della Stazione Appaltante.

- Ove, nell'indicato termine l'impresa non ottemperi alle richieste che saranno formulate, la Stazione Appaltante, senza bisogno di ulteriori formalità o di preavvisi di sorta, potrà ritenere decaduta, a tutti gli effetti di legge e di regolamento, l'impresa stessa dall'aggiudicazione, procederà all'incameramento della cauzione provvisoria e disporrà l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.
- I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara. Titolare del trattamento è l'A.T.E.R. della Provincia di Vicenza. Si fa rinvio all'informativa sul trattamento dei dati personali, pubblicata sul sito dell'A.T.E.R. della Provincia di Vicenza, al cui contenuto ci si richiama integralmente.
- Nel contratto di appalto sono previste una o più delle prestazioni indicate dall'art. 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012 s.m.i., che include:
  c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
  d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
  e) noli a freddo di macchinari;
  f) fornitura di ferro lavorato;
  g) noli a caldo;
  h) autotrasporti per conto di terzi;
  i) guardiania dei cantieri;
  i-bis) servizi funerari e cimiteriali;
  i-ter) ristorazione, gestione delle mense e catering;
  i-quater) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti;
  pertanto ai sensi dell'art. 29 del decreto legge n. 90 del 2014, convertito con modifiche con legge n. 114 del 2014, le verifiche di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011 saranno effettuate tramite le "white lists" istituite presso ogni Prefettura, quindi:
  a) qualora gli aggiudicatari svolgano direttamente una o più delle suddette prestazioni, ai fini della stipula del contratto le imprese affidatarie dovranno essere già iscritte alle cd "white lists" istituite presso le Prefetture competenti per territorio salvo quanto previsto dalla normativa in materia;
  b) qualora l'operatore economico intenda fare ricorso al subappalto per le attività individuate dall'art. 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012, ai fini del rilascio dell'autorizzazione i subappaltatori dovranno essere già iscritti alle cd *"white lists"* istituite presso le Prefetture competenti per territorio;
  c) in caso di subcontratti, aventi per oggetto una della attività sopra individuate, recanti un importo inferiore al 2% dell'appalto ed un'incidenza della manodopera inferiore al 50%, l'impresa appaltatrice, in sede di comunicazione, è tenuta a dichiarare che l'impresa subaffidataria è iscritta alla "white lists" presso la prefettura competente.

  In caso di verifica della mancanza dell'iscrizione, l'Amministrazione procederà a darne segnalazione alle Autorità competenti (Procura della Repubblica e ANAC).
- La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, nonché dalla intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii..
- Direzione dei lavori: ing. Davide Severin - dipendente dell'A.T.E.R..

Responsabile unico del procedimento: geom. Werter Agosti, dipendente dell'A.T.E.R..